

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.8

CAPITOLO III

L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO

CAPITOLO III

SOMMARIO:

PARTE I: L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO

1.-Struttura della fattispecie criminosa ex art.416
bis c.p. 2.-Segue: finalita' della nuova norma.
3.-Segue: profili di costituzionalita'. 4.-Segue:
considerazioni finali.

PARTE II: LA FORZA INTIMIDATRICE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO

5.-Generalita' sulla "forza intimidatrice".6.-I mezzi
di intimidazione: a) gli omicidi; 7.-Segue b) le
estorsioni. 8.-Segue c) l'esodo da Ciaculli. Episodi
di omerta'. 9.-Segue d) il necrologio di Mafara
Giovanni. 10.-Segue e) il rapimento di Ayed Hafidha,
convivente di Spica Antonino. 11.-Conclusioni.

PARTE III: ASSOGGETTAMENTO ED OMERTA'

12.-L'omerta'. Episodi vari offerti dal processo
13.-Foglietta Giuseppe. 14.-Calzetta Vincenzo.
15.-Sinagra Rita. 16.-I Bonaccorso, i Faraone, i
Merlino. 17.-I tentativi di far ritrattare Sinagra
Vincenzo del 1956. 18.-Il comportamento processuale di
Di Marco Salvatore.

PARTE IV: LE FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE MAFIOSA

19.-Il fine di commettere delitti. 20. La-finalita' di
acquisire la gestione o il controllo di attivita'
economiche. 21.-I vantaggi dell'impiego del metodo
mafioso. 22.-La finalita' di realizzare profitti e
vantaggi ingiusti. 23.-L'eredita' del conte Tagliavia.
24.-Il fondo "Verbumcaudo". 25.-Il fondo Scalea.
26.-Considerazioni conclusive. 27.-Contiguita'
compiacenti. 28.-Mafia e politica. 29.-Considerazioni
di fondo.

PARTE I

L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO

PREMESSA DI ORDINE GIURIDICO.

1.- STRUTTURA DELLA SOTTOSPECIE CRIMINOSA EX ART.416
BIS C.P.

Al fine di potere esaminare partitamente le questioni giuridiche prospettate dai difensori, appare opportuno, oltre a cio' che e' stato gia' detto agli inizi del capitolo precedente sui rapporti tra associazione per delinquere comune e di stampo mafioso, premettere un'esposizione schematica sulla struttura del delitto di cui all'art. 416 bis C.P.

Questa nuova forma di realta' criminosa di natura associativa e' stata introdotta dal legislatore dietro la spinta emozionale dell'omicidio Dalla Chiesa, allorché si prese coscienza che la mafia e le consimili forme di criminalita' organizzata si ponevano ormai come dei veri e propri contropoteri

criminali, in aperta e tracotante sfida con i poteri legali, provocando nella società civile ripercussioni di giorno in giorno sempre più intollerabili.

L'intento era quello di fornire al giudice un più agile ed efficace strumento giuridico, per reprimere non solo lo scopo di commettere delitti, ma anche quelle manifestazioni del fenomeno mafioso dirette al perseguimento di finalità formalmente anche lecite, ma intrinsecamente illecite e comunque non riconducibili ad una fattispecie penale.

Ed infatti, con l'art. 416 bis C.P. viene introdotto dal legislatore nel reato associativo un nuovo elemento costituito dalla forza intimidatrice del vincolo associativo capace di ingenerare nella collettività una condizione di assoggettamento e di omertà, di cui gli associati si avvalgono per raggiungere i loro scopi.

E' controverso in dottrina se il ricorso alla forza intimidatrice sia un elemento aggiuntivo rispetto ai tradizionali elementi dell'associazione per delinquere, ovvero un elemento sostitutivo.

2 - SEGUE: FINALITA' DELLA NUOVA NORMA.

La "ratio" dell'intervento legislativo sopra prospettata fa propendere per questa seconda tesi, peraltro condivisa dalla piu' recente giurisprudenza della Suprema Corte, che si e' pronunciata per la piena autonomia tra le due figure di reato e la piu' ampia obiettivita' giuridica dell'associazione mafiosa, comprensiva, oltre che della tutela dell'ordine pubblico, anche della tutela dell'ordine economico e dell'ordine democratico (Cass. Sez. I^a del 10 aprile 1987 n.1057- Saviano).

Comunque, nel nostro caso la questione non assume rilevanza, essendosi gia' dimostrato che l'associazione di cui ci occupiamo presenta tutti gli elementi dell'associazione per delinquere tradizionale.

Ai fini della sussistenza dell'art.416 bis C.P. rimane, quindi, da dimostrare che l'associazione criminosa "Cosa Nostra" presenti l'ulteriore connotazione della forza di intimidazione, da cui deriva la condizione di assoggettamento e di omerta', nonche' il perseguimento da parte della medesima delle altre tipiche finalita' dell'associazione mafiosa, quali l'acquisire, in modo diretto o indiretto, la

gestione, o comunque il controllo, di attività economiche o il realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri.

3 - SEGUE: PROFILI DI COSTITUZIONALITA'

Un primo problema d'ordine costituzionale e' stato sollevato da taluno dei difensori, in relazione all'art. 18 della Costituzione, sotto il profilo che tali finalita' sono sostanzialmente lecite.

Va sottolineato, in proposito, che se e' vero che taluni dei fini sono penalmente irrilevanti, tuttavia l'illiceita' di essi nasce dalla correlazione col metodo gravemente illecito: l'intimidazione elevata a sistema.

Il metodo mafioso previsto dall'art.416 bis C.P. non puo' che realizzarsi attraverso una serie di delitti contro le liberta' morali costituiti da un "minimum" di minaccia, anche implicita, o di tentata violenza privata.

Pertanto, la prova circa la sussistenza dell'intimidazione comporta gia' di per se' quella concernente il programma di commettere delitti, che costituisce il primo fine dell'associazione.

Si tratta, in sostanza, di scopi che divengono illeciti perche' attuati con modalita' illecite, per cui nessun contrasto si rileva con l'art. 18 della Costituzione, che fissa il limite alla liberta' di associazione nel divieto di perseguire fini vietati dalla legge penale. Qualora si consideri, poi, che ogni associazione criminale, e quella di tipo mafioso in particolar modo, fa necessariamente ricorso a forme di segretezza circa gli associati, le strutture organizzative ed i fini, e rientra, quindi, in senso ampio nell'associazionismo segreto, l'eventuale liceita' o meno dei fini e' irrilevante, se si ricollega l'art. 416 bis C.P. non con il primo ma con il secondo comma dell'art. 18 della Costituzione, che proibisce le associazioni segrete.

Le considerazioni sopra esposte, circa il necessario raccordo tra i fini leciti ed il metodo mafioso che li rende sostanzialmente illeciti, risolvono anche un altro rilievo di incostituzionalita' dell'art. 416 bis C.P., in relazione al principio di tassativita' e recettivita' della norma penale, desumibili dall'art. 25, 2° comma, della Costituzione.

Si osserva, al riguardo, che l'art. 416 C.P. non e' mai stato tacciato di carenza di tassativita', pur

non descrivendo assolutamente l'organizzazione, la struttura o il metodo dell'associazione, proprio per la tipicizzazione del vincolo associativo finalizzato alla realizzazione del programma criminoso.

Parimenti, non appare fondata la denunciata mancanza di tassativita' dell'art. 416 bis C.P., una volta che la prova necessaria sulla sussistenza dell'intimidazione, come mezzo strumentale al raggiungimento di fini che in ogni caso sono illeciti, costituisce gia' di per se' la realizzazione di un programma criminoso.

Naturalmente sta poi al giudice interpretare con rigore scientifico la forza di intimidazione, che non puo' essere affidata ad intuizioni tipicamente emozionali, di incerto fondamento letterario-storico-sociologico, che costituirebbero scorciatoie probatorie, improntate al modello del tipo di autore.

E' evidente che si deve ancorare la prova di un dato cosi' poco tangibile a circostanze suscettibili di un riscontro obiettivo.

Le dedotte questioni di costituzionalita' che, come abbiamo visto, presuppongono entrambe la liceita' dei fini perseguiti, oltre che infondate appaiono irrilevanti nella specie perche' l'associazione "Cosa Nostra" ha tra le sue finalita' certamente quella di

commettere una serie indeterminata di delitti e tale programma criminoso, già esaminato sotto il profilo del reato di associazione per delinquere, e' comune anche al reato associativo di stampo mafioso.

Circa i problemi di ordine giuridico, connessi alla individuazione della condotta punibile ex art. 416 bis C.P., sono state sollevate dai difensori degli imputati varie questioni che si possono raggruppare sostanzialmente sotto un duplice ordine di argomenti.

In particolare, e' stato rilevato che la citata norma potra' essere considerata costituzionalmente legittima, solamente se interpretata nel senso che la prova ai fini della responsabilita' deve vertere non su qualifiche dei soggetti (tizio e' "uomo d'onore"), ma su comportamenti indicativi del vincolo associativo, finalizzato alla realizzazione di uno dei programmi previsti dalla norma, mediante l'uso oggettivo del metodo mafioso.

Diversamente, si e' affermato, si finirebbe per recepire l'equazione "Tizio e' mafioso, quindi, e' associato per delinquere" e per punire una persona per la sua qualita' e non per la sua condotta, cosi' applicando quella tanto deprecata dottrina del tipo normativo di autore, che ripugna alla moderna civilta' giuridica.

A tale tesi si ricollega quell'altra, elaborata dalla piu' recente dottrina sui reati associativi e recepita anche dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez.1^a del 7 agosto 1985, Arslan, in materia di partecipazione al reato associativo.

Tale prospettazione consentirebbe di ravvisare la qualita' di membro di un'associazione criminosa soltanto in colui che apporti un contributo effettivo ed apprezzabile all'esistenza ed alla vita dell'ente associativo nel suo complesso, in vista del perseguimento degli scopi del sodalizio e nella consapevolezza del nesso causale di tale suo contributo.

Se, in astratto, si puo' anche essere d'accordo con le proposizioni difensive che precedono, occorrono tuttavia delle necessarie puntualizzazioni conseguenti alla particolarita' e complessita' del fenomeno in esame ed alla realta' dei fatti accertati, cui vanno poi applicati gli enunciati principii giuridici.

Innanzitutto, bisogna sgombrare il campo dall'equivoco che la riferita qualita' di "uomo d'onore" costituisca soltanto un "modo d'essere".

Nella parte in cui si e' tratteggiata la struttura dell'organizzazione "Cosa Nostra", si e' posto in risalto, in base alle precise e concordanti

indicazioni di numerose fonti probatorie, che hanno ammesso di farne parte (Buscetta Tommaso, Contorno Salvatore, Marsala Vincenzo, Vitale Leonardo), che l'associazione mafiosa esiste; che se ne entra a far parte col solenne rituale del giuramento; che il nuovo adepto in quel momento si dichiara disponibile a perseguire i fini associativi, tra cui quello di mutua solidarieta' con gli associati, nonche' a sottostare ad una serie di regole di comportamento, tra cui, fondamentali, quelle della cieca obbedienza ai capi, della segretezza e della omerta'.

Nel linguaggio peculiare degli associati questa partecipazione al sodalizio, dal quale non si puo' uscire se non con la morte, la consapevole accettazione di tutte le regole, la piena condivisione del metodo da applicare nel perseguimento dei fini, certamente delittuosi, essendovi compreso quello della mutua solidarieta' negli affari illeciti, si condensano nell'espressione "uomo d'onore".

Pertanto, con tale espressione non si indica, secondo lo stretto valore semantico, l'attribuzione di una qualita', di un modo d'essere, ma si presuppone una antecedente condotta, caratterizzata da un accordo di volonta', tendente all'instaurazione del vincolo

associativo finalizzato all'illecito scopo comune.

In altri termini, si indica la condotta di partecipazione.

L'associazione trae la sua ragione di esistenza, la sua forza, proprio dalla piena e totale disponibilita' dell'"uomo d'onore".

Questi, a sua volta, sa di potere fruire del patrimonio di intimidazione promanante dal sodalizio e di poter contare sull'ausilio degli altri "uomini d'onore", di cui apprende gradatamente l'esistenza, ogni qual volta se ne presenti la necessita'.

La "presentazione" tra "uomini d'onore", stante le fondamentali esigenze di segretezza, e' ritenuta una cosa importantissima sulla quale non si puo' mentire.

L'evenienza che l'"uomo d'onore" possa essere indotto in errore sull'appartenenza all'associazione di altre persone e' da ritenere assolutamente improbabile, poiche' rischierebbe di far conoscere a persone al di fuori dell'organizzazione i segreti che solo gli adepti possono apprendere.

Contorno Salvatore, in dibattimento, all'udienza del 14 aprile 1986, ha riferito in proposito un significativo episodio (Dib. Vol.34 f 013565) :

"Nel 1977-78 Teresi Domenico, su incarico di Bontate Stefano, ebbe a recarsi a Roma insieme ad un impiegato di banca tale Levantino Francesco Paolo, alla presenza del quale Calo' Giuseppe, credendo trattarsi di uomo d'onore, fece dei discorsi inerenti a vicende di "Cosa Nostra". Ritornati a Palermo furono costretti a fare entrare nell'associazione il Levantino per poterlo cosi' vincolare, col giuramento, al segreto".

Del resto, l'organizzazione non sarebbe rimasta per tanto tempo impenetrabile ai tentativi di indagine e repressione degli organi statuali, se i suoi affiliati non avessero prestato la piu' stretta osservanza a tali regole e, soprattutto, a quelle dell'obbedienza, della segretezza, della verita' e dell'omerta'.

Sempre al dibattimento, Contorno ha riferito (Dib.Vol.34 f.013527) che la regola dell'obbedienza e' cosi' forte che "se il capo chiama bisogna essere sempre disponibili al punto da lasciare anche la moglie che sta partorendo". Aggiunge subito dopo: "All'atto dell'iniziazione, oltre a giurare di dire la verita', si giura di "lavorare onestamente". Cio' significa, in altre parole, espletare, per mantenere la famiglia, quelle attivita' anche illecite

come l'estorsione, il traffico di stupefacenti, il contrabbando di tabacchi che il capo consente".

Anche Buscetta pone l'accento (Vol.124 f.450277) sul fatto che "in qualunque tempo e dovunque egli si trovi... si puo' chiedere all'"uomo d'onore" un qualche comportamento derivante dalla sua qualita', comportamento al quale non si puo' sottrarre". Così come afferma (Vol.124 f.450231), parlando dell'organizzazione cui ha ammesso di appartenere, che "trattavasi di un sodalizio che aveva come unico fine quello di mutua salvaguardia e protezione in affari illeciti".

Soggiunge ancora Buscetta al dibattimento, udienza 4 aprile 1986, (Dib.Vol.27 f.010709) che il capo deve essere informato anche degli affari illeciti che ciascun "uomo d'onore" compie a titolo personale, perche' in tal caso, dopo avergli dato il permesso, gli puo' richiedere un contributo in denaro per mantenere i componenti della "famiglia" (in senso mafioso), che si trovino in carcere e per pagare loro gli avvocati.

Alla luce di tali precisazioni, l'acquisizione della qualifica di "uomo d'onore" nell'ambito dell'associazione sottintende un tale patrimonio di regole, di comportamenti e di condotte di

partecipazione alla vita associativa, che appare destituita da qualsiasi fondamento la pur suggestiva tesi del tipo normativo d'autore ed i connessi riflessi di incostituzionalita'.

Anche l'altra tesi della necessita' di rinvenire nella condotta punibile un "quid pluris", costituito dall'attualita' del contributo sia pure minimo alla vita dell'ente, abbisogna di talune puntualizzazioni.

Infatti richiedere ulteriori apporti causali diversi dalla volonta' di associarsi appare un'indebita alterazione dello schema del reato associativo, contraria alla stessa volonta' del legislatore.

Appare evidente che, in tal caso, il momento consumativo del reato verrebbe ad essere di fatto spostato sino alla realizzazione di tale contributo, con l'effetto di restringere enormemente l'ambito di operativita' della norma.

L'erroneita' della tesi sta appunto nel trasformare quella che e' una esigenza probatoria in un elemento integrativo della condotta punibile e, comunque, nel ritenere che il contributo causale debba necessariamente risolversi in attivita' materiali.

Se, come nella specie, risulta sufficientemente

provato che "l'uomo d'onore", con l'accordo di volonta' di coloro che lo hanno cooptato, dopo avere prestato un solenne giuramento, e' entrato a far parte dell'associazione, ne ha condiviso la logica dell'intimidazione diffusa e si e' dichiarato disponibile per qualsiasi evenienza a favore del sodalizio mafioso, non vi e' dubbio che tale conclamata disponibilita' costituisca essa stessa un contributo alla vita dell'ente, tale da ampliarne le potenzialita' operative sul piano criminale.

Diversamente opinando, nel caso di un imputato il quale confessi attendibilmente di essere membro del sodalizio criminoso, e di essersi messo, quindi, a disposizione del gruppo criminale, ma di non aver avuto ancora l'occasione di dare alcun contributo materiale alla vita dell'ente, si arriverebbe all'assurdo, malgrado il perfezionamento del vincolo associativo in funzione anche dell'accettazione del programma criminoso, di non poter ritenere sussistente il reato di cui all'art. 416 bis C.P..

In definitiva, quindi, si ricade in un problema inerente alla prova che su tale terreno va, quindi, affrontato e risolto.

Infatti, si puo' affermare che il giuramento prestato e la mera disponibilita', anche se non

accompagnati da significative attività materiali, sono da considerarsi la soglia minima di contributo ipotizzabile.

Qualora l'appartenenza all'associazione non sia conclamata a seguito di prove dal contenuto sostanzialmente rappresentativo, come avviene in questo procedimento, nel quale le fonti probatorie sono costituite da coimputati che offrono, violando le regole della segretezza e dell'omertà, una "lettura" dall'interno dell'organizzazione, l'esigenza di una corretta applicazione dei principi inerenti alla prova impone al giudice ogni sforzo ed ogni tentativo per approfondire l'indagine sino ad individuare, al fine di provare il requisito dell'adesione, una qualche circostanza di fatto che sia altrimenti indicativa, anche sotto il profilo indiziario, di un contributo, fattivo e consapevole, alla vita dell'associazione.

D'altro canto, la teoria del "contributo causale", prospettata dalla dottrina e dalla giurisprudenza e' pienamente utilizzabile come criterio ai fini della qualificazione della condotta associativa, allorché i comportamenti di imputati, di cui non e' indicata la partecipazione in maniera diretta, possono essere inquadrati giuridicamente anche sotto altre figure criminose (favoreggiamento

reale e personale, ricettazione), ovvero a titolo di concorso ai sensi dell'art.110 C.P..

Del resto, non puo' disconoscersi che nel reato di cui all'art.416 bis C.P., non diversamente da quel che avviene in tema di associazione per delinquere, la figura del partecipe, che e' punito per il solo fatto di partecipare, costituisce ipotesi autonoma di reato che, per la sua natura di reato permanente, presuppone due successivi comportamenti: l'uno attivo di adesione all'associazione e l'altro omissivo di mancanza di recesso. Cosi' che il delitto si perfeziona nel momento in cui colui che ha assunto la qualita' di membro del sodalizio omette di recedere e si consuma nel momento in cui lo stesso recede dall'associazione volontariamente o per altre situazioni aventi rilevanza giuridica (Cass.Sez.1^ 18/7/85 n.1180).

4 - CONSIDERAZIONI FINALI

Come si e' gia' accennato - ma val la pena di ribadirlo in questa sede - al di la' delle considerazioni tecnico-giuridiche sulla piena autonomia dei due reati associativi (416 e 416 bis C.P.), non si puo' negare che dal punto di vista

fenomenico la condotta di partecipazione all'associazione criminosa "Cosa Nostra" e' iniziata e si e' perfezionata sotto l'impero della precedente normativa, realizzando la fattispecie dell'associazione per delinquere, per poi proseguire, sotto il profilo omissivo della mancanza di recesso, ininterrottamente anche oltre il 29 settembre 1982, data di entrata in vigore del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

A tale data, una volta ritenuti sussistenti gli elementi qualificanti il reato introdotto dalla nuova norma incriminatrice ed il persistere da parte dell'imputato nella condotta omissiva del mancato recesso, si deve, quindi, far riferimento circa il momento perfezionativo dell'art.416 bis C.P.

Successivamente al 29 settembre 1982 i due reati di associazione per delinquere semplice e di stampo mafioso si pongono in rapporto di specialita' reciproca, nel senso che l'applicazione dell'uno non puo' che escludere quella dell'altro, stante il comune fine di commettere delitti.

Cio' premesso, come si e' gia' in precedenza accennato, nulla vieta (Cass. Sez.1^ 28/3/85 n.544) che, ai fini della costruzione di un quadro probatorio teso a fornire una visione il piu' possibile completa dell'apparato strutturale del

sodalizio, si prendano in esame le condotte precedenti all'entrata in vigore della norma di cui all'art.416 bis C.P., che, pur non essendo punibili per il principio della irretroattività della legge penale, costituiscono dei fatti storici, la cui cognizione può contribuire utilmente alla formazione del convincimento della Corte, per una puntuale ricostruzione della vita, della storia, della struttura e del metodo dell'associazione criminosa "Cosa Nostra", nonché delle responsabilità dei suoi adepti.

Pertanto, con le suesposte precisazioni e limitazioni, la Corte è concorde nel ritenere che la condotta tipica della partecipazione ad una associazione di tipo mafioso dovrà ritenersi realizzata, nel momento in cui risulti che l'associato sia inserito nel tipo di organizzazione, caratterizzata dall'apparato strutturale-strumentale del metodo mafioso, in guisa da apportare un contributo sia pure minimo e non insignificante (che può consistere anche nel giuramento che di per sé comporta una disponibilità operativa, nel ruolo attivo ricoperto) alla vita dell'istituzione criminosa, in vista del perseguimento dei suoi scopi e mediante una consapevole condivisione della logica di

intimidazione e di dipendenza personale propria del gruppo.

La piu' recente dottrina e la giurisprudenza sono, poi, d'accordo nel ritenere che gli elementi costitutivi del metodo mafioso e cioe' l'intimidazione, l'assoggettamento e l'omerta' che ne derivano, vadano riferiti all'associazione nel suo complesso e non a ciascuno degli associati.

Ed invero, la forza intimidatrice non puo' essere considerata una modalita' di realizzazione della condotta dei singoli associati, ma un elemento strumentale rispetto al conseguimento dei fini dell'associazione, elemento che la norma fa derivare direttamente dal vincolo associativo, senza collegarlo necessariamente a concreti atti di intimidazione posti in essere dagli appartenenti all'associazione stessa.

In conclusione, una volta accertata la rispondenza di un determinato sodalizio al modello previsto dall'art.416 bis, C.P., e' necessario e sufficiente, ai fini della responsabilita' del singolo associato per tale delitto, provare soltanto la sua consapevole adesione al gruppo ed al suo programma criminoso.

PARTE II

LA FORZA INTIMIDATRICE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO.

5 - GENERALITA' SULLA "FORZA INTIMIDATRICE".

La forza intimidatrice del vincolo associativo costituisce insieme all'assoggettamento ed all'omerta' uno dei tre parametri indicati dal 3° comma dell'art. 416 bis C.P., come caratterizzanti il metodo mafioso.

Si e' gia' avuto modo di precisare che il ricorso a tale metodo non costituisce una modalita' di realizzazione della condotta tipica, ma l'elemento strumentale tipico di cui gli associati si avvalgono, in vista della realizzazione degli scopi propri dell'associazione.

Di conseguenza, sia ai fini della sussistenza dell'associazione, sia ai fini della responsabilita' dei singoli associati, non e' necessario che costoro abbiano posto in essere atti concreti di intimidazione.

E' ovvio che l'eventuale compimento di tali atti potra' riflettersi utilmente sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associativo ma soltanto in via ausiliaria, perche' cio' che conta ai fini probatori e' che tale elemento sia desunto da circostanze idonee a dimostrare la capacita' di "incutere timore" propria dell'associazione, ricollegabile ad una generale percezione della sua terribile efficienza nel costante e sistematico esercizio della minaccia, della coercizione fisica e morale.

A prescindere dalla fondatezza dei punti di vista manifestati dai compilatori della legge nel corso dei lavori preparatori, sul piano di una interpretazione obiettiva del dato letterale, l'uso dell'indicativo ("si avvalgono") non lascia dubbi sul fatto che la capacita' intimidatrice dell'associazione deve essere attuale ed effettiva, riscontrabile da circostanze obiettive.

I singoli associati poi, specie in un'associazione come quella di cui ci si occupa, che ha raggiunto nel tempo una carica di intimidazione autonoma, gia' perfettamente formata e consolidata da una centenaria consuetudine di violenza, non hanno bisogno di attivarsi granche' per intimidire, per la

semplice ragione che possono limitarsi a trarre vantaggio dalla intimidazione diffusa, che promana dall'associazione, come se si trattasse di un patrimonio comune.

6 - I MEZZI DI INTIMIDAZIONE: A) GLI OMICIDI

Senza indulgere a suggestioni storico-sociologiche, che possono far ritenere tale elemento come presunto, si osserva che da numerosi fatti obiettivi e dalle precise dichiarazioni di taluni imputati, si puo' trarre la certezza dell'effettiva ed attuale capacita' di intimidazione dell'associazione "Cosa Nostra".

Invero, e' sufficiente por mente alle centinaia di omicidi che hanno funestato le zone di operativita' dell'associazione per potere comprendere che il potere mafioso si esprime principalmente attraverso le forme piu' esplicite di violenza, quelle che gettano nel terrore intere popolazioni perche' attentano al bene piu' caro: alla vita.

Si rinvia al capitolo concernente la cosiddetta "guerra di mafia", per rilevare l'impressionante sequenza di omicidi nei confronti di persone

completamente estranee alle vicende dell'organizzazione, uccise per il solo fatto di essere parenti, amici o per avere soltanto la possibilita' di fornire aiuti od ospitalita' ad "uomini d'onore" come Contorno Salvatore (omicidi di Mandala' Pietro, Mazzola Emanuele, Vitale Antonino, Costanzo Giovanni, Rugnetta Antonino, Mandala' Gaetano, Ienna Michele, Teresi Francesco Paolo, Di Fresco Giovanni, D'Agostino Ignazio, Di Fresco Francesco, Schifauda Antonino, Mandala' Francesco, Corsino Salvatore, Bellini Calogero); come Greco Giovanni, detto "Giovannello" (scomparsa di Chiazzese Filippo, omicidi di Marchese Pietro, Spica Antonino, Spitalieri Salvatore, Greco Salvatore, Cina' Giacomo, Ficano Gaspare, Ficano Michele, Amodeo Paolo, Amodeo Giovanni, Pesco Vincenzo) e come Buscetta Tommaso (scomparsa dei figli Buscetta Benedetto e Buscetta Antonino; omicidi di Genova Giuseppe, D'Amico Orazio, D'Amico Antonio, Buscetta Vincenzo, Buscetta Benedetto, Busetta Pietro).

Tra gli omicidi, con effetto sicuramente intimidatorio, in quanto percepiti dalla collettività come una sfida alle istituzioni da parte del potere mafioso, sono da annoverarsi quelli nei confronti di uomini che, svolgendo pubbliche funzioni e trovandosi alle più alte e rappresentative cariche dello Stato o di altri enti pubblici, potevano costituire degli ostacoli all'attività criminale dell'organizzazione "Cosa Nostra".

Ci si riferisce agli omicidi di Giuliano Boris, Terranova Cesare, Mattarella Piersanti, Basile Emanuele, Costa Giuseppe, Dalla Chiesa Carlo Alberto, Zucchetto Calogero, Montana Giuseppe, Cassara' Antonino.

Con tali omicidi si è registrata una nuova strategia di aperta contrapposizione alle istituzioni molto vicina a quella del terrorismo, come dimostrato anche da un episodio assai significativo per le identiche tecniche di rivendicazione.

Il 10 agosto 1982, dopo che nella stessa giornata erano stati uccisi Di Peri Salvatore ed il nipote Di Peri Pietro, indiziato mafioso, cui avevano ucciso nel corso della "Strage di Natale" del 25 dicembre 1981, il padre Di Peri Giovanni,

indicato come "rappresentante" della "famiglia" di Villabate, perveniva alla redazione del giornale L'Orca di Palermo una telefonata che si riferiva ai predetti omicidi, con la quale si annunciava: "L'operazione da noi chiamata Carlo Alberto, in omaggio al Prefetto, con l'operazione di stamani l'abbiamo quasi conclusa, dico quasi conclusa".

Era la prima volta che, con tracotanza, "Cosa Nostra" rivendicava degli omicidi ed implicitamente con quel "quasi conclusa" ne annunciava altri.

Il 3 settembre 1982, come era stato preannunziato, si concludeva "l'operazione Carlo Alberto", con l'uccisione del Prefetto di Palermo, della moglie e dell'agente di scorta, dopo solo quattro mesi dal suo insediamento a Palermo, con specifiche funzioni repressive del fenomeno mafioso.

Eguale carattere di esemplarità, di intimidazione e nel contempo di sfida alle istituzioni si può riscontrare nelle terrificanti modalità di esecuzione degli omicidi commessi dalla cosca di Corso dei Mille e descritti nei più agghiaccianti particolari da Sinagra Vincenzo (cl. 1956).

Quale diverso significato, ad esempio, può attribuirsi alle modalità degli omicidi di Rugnetta Antonino, di Manzella Cesare e

Pedone Ignazio, strangolati, "incaprettati" (particolare legatura con gambe flesse sulla schiena che, tendendo una corda collegata al collo con nodo scorsoio, puo' determinare l'autostrangolamento) e, quindi, abbandonati dentro portabagagli di autovetture, il primo, dinanzi alla caserma della Guardia di Finanza di Palermo e gli altri due dinanzi alla caserma dei Carabinieri di Casteldaccia.

Il rinvenimento all'interno della "camera della morte", presso S.Erasmo, covo dell'organizzazione scoperto su indicazione di Sinagra Vincenzo (cl. 1956), di alcuni spezzoni di corda con l'accertata presenza, a seguito di perizia, di formazioni pilifere umane appartenenti a persone diverse, costituisce un macabro ma importante riscontro di quanto affermato.

Si registrano, poi, omicidi di imprenditori che non intendono aderire a pretese estorsive (es. omicidio Scalici Gaetano); omicidi di altre categorie di professionisti quali medici motivati dal rifiuto di aderire alle illecite richieste dell'associazione (es. omicidio Giaccone Paolo), o dall'aver prestato cure ad elementi di parte avversa (es. Bosio Sebastiano); omicidi conseguenti alla violazione della fondamentale regola dell'omerta' (es. scomparsa di Di Gregorio

Salvatore, omicidi di Vitale Leonardo e di Anselmo Salvatore, tutti collaboratori degli inquirenti, nonche' di Busetta Pietro e di Coniglio Mario, rei soltanto di essere, il primo, il cognato di Buscetta Tommaso ed, il secondo, il fratello di Coniglio Salvatore).

Tutti questi gravi fatti di sangue ingenerano naturalmente nei cittadini la precisa convinzione che il ricorso all'omicidio sia la piu' rapida e normale conclusione di ogni situazione di ostacolo all'affermazione della volonta' e del potere dell'associazione.

Una ulteriore percezione all'esterno della forza e della potenza dell'organizzazione, che riesce a raggiungere le sue vittime anche al di fuori dell'ambito territoriale di operativita', e' data dalla consumazione di omicidi anche al di fuori della Sicilia o addirittura all'estero.

Un primo esempio e' fornito dalla soppressione di Spica Antonino, figlioccio di Marchese Pietro, rinvenuto semi-carbonizzato in una discarica di rifiuti a Milano, citta' ove aveva cercato di nascondersi, dopo essere sfuggito ad un primo tentativo di omicidio.

Per quanto riguarda gli omicidi commessi all'estero, si ricordano quello di Inzerillo Pietro ucciso il 15 gennaio 1982 a Mont Laurel nel New Jersey-U.S.A. e rinvenuto con cinque dollari in bocca e un dollaro sui genitali (macabro rituale per accreditare la tesi che aveva sottratto danaro all'organizzazione e che era un uomo da poco); nonche' il duplice omicidio di Romano Giuseppe (detto "u miricano") e di Tramontana Giuseppe, uccisi a Fort Lauderdale-Florida-U.S.A., il primo, indicato come autore di un tentato omicidio in persona di Greco Giuseppe, detto "Scarpazzedda", ed il secondo, compare d'anello di Buscetta Tommaso, in occasione del suo matrimonio a New York con Girotti Vera, ed, infine, l'omicidio del figlio di Badalamenti Natale, a nome Agostino, certamente estraneo all'organizzazione, consumato a Solingen-Repubblica Federale Tedesca il 20 febbraio 1984, omicidi tutti rientranti nel quadro della cosiddetta "guerra di mafia".

Oltre a questa forma di intimidazione, che potremmo definire indiretta e generica in quanto derivante dalla commissione di omicidi, ve ne sono altre che si possono ricavare da fatti ancora piu' specifici, costituiti dai reati di estorsione, di

danneggiamento e dagli attentati dinamitardi, dalle minacce telefoniche, che saranno partitamente esaminati nella parte speciale dei reati minori ed a cui si e' gia' accennato nel tratteggiare il programma criminoso dell'associazione per delinquere e l'esercizio di un completo controllo sul territorio.

7 - SEGUE: B) LE ESTORSIONI

Il quadro che si trae dalle dichiarazioni di Sinagra Vincenzo e Calzetta Stefano, che trovano riscontro in quelle di talune delle vittime come Piraino Edoardo (Vol.71 f.434087), Balsamo Roberto (Vol.224 f.510855) e di Brambilla Augusto (Vol.94 f.44162) e' di una parte della citta' completamente in mano all'organizzazione.

E' veramente sconsolante pensare che tutti i commercianti e gli imprenditori della borgata palermitana siano posti nell'unica alternativa di sottostare alle puntuali richieste estorsive, ovvero di lavorare con la prospettiva di vedere distrutte, in una notte, le proprie attrezzature o incendiato il proprio esercizio commerciale, in un contesto

congiunturale certamente non favorevole per l'economia, peraltro, con la piena consapevolezza che una eventuale reazione od una circostanziata denuncia all'autorita', proprio perche' isolate, sarebbero destinate a non incidere sul grave fenomeno e, comunque, non potrebbero allontanare i paventati pericoli.

Anche Contorno Salvatore al dibattito e' stato molto esplicito nel dichiarare (Dib.Vol.34 f.013493-013495) che per iniziare qualsiasi attivita' imprenditoriale, industriale o commerciale in una certa zona, occorre prima prendere contatto con qualcuno per avere il "permesso", per cui il titolare sa bene che esiste una organizzazione a cui poi si dovra' pagare quanto richiesto, e che, se cio' non avviene, al malcapitato puo' succedere di tutto, dall'incendio all'attentato dinamitardo, alla morte.

Inoltre, se un'impresa di costruzione subisce un attentato dinamitardo alla pala meccanica e' perche' ha iniziato gli scavi senza chiedere il "permesso" (Dib. Vol.34 f.013506).

Contorno Salvatore riferisce, inoltre, dell'incendio della cereria dei fratelli Gange, motivato dal fatto che i proprietari non avevano voluto cedere alle richieste estorsive e ribadisce

(Dib. Vol.34 f.013509-013511) che in tutte le zone della citta', anche in quelle di nuova installazione residenziale, ogni costruttore e' certamente "protetto" ed, in quanto tale, e' costretto a pagare oltre ad una somma simbolica, a titolo di "guardiania" mensile, una tangente proporzionale all'importanza della realizzazione o una percentuale sugli utili della societa'.

Anche Buscetta Tommaso al dibattimento (udienza 4 aprile 1986) fornira' un ulteriore contributo per comprendere il particolare modo con cui "l'uomo d'onore" si avvale dell'intimidazione, che deriva dalla appartenenza all'organizzazione (Dib. Vol.27 f.010752): "non e' che si avvale dicendoci io sono "uomo d'onore", sta attento!. Da' l'immagine, la fa intravedere, perche' l'"uomo d'onore" non va a dire ad uno qualsiasi io sono un "uomo d'onore". Fa vedere la sua potenza occulta alle sue spalle....". "Se io vengo da lei e le dico: guardi io desidero che questo detenuto sia visto con piu' chiarezza da parte sua e non ho saputo dimostrare che alle mie spalle esiste veramente una forza, con un attacco dinamitardo, tagliandoci gli alberi, se lei ha una proprieta', o facendoci sparire i buoi, se lei ha i buoi in campagna. Io non mi presento a lei, lei deve sentire

il mio peso quando io mi avvicino a lei. Deve sentirlo velatamente, io non vengo con una minaccia da lei, sempre verro' sorridente e lei sa che dietro quel sorriso c'e' una minaccia che incombe sulla sua testa, io non verro' a dire a lei: io a lei faro' questo..., questo....no!. Se lei mi capira' bene , se non mi capira' lei ne soffrira' le conseguenze."

Quanto mirabilmente spiegato da Buscetta trova preciso riscontro nelle denunce delle vittime di minacce, incendi ed attentati dinamitardi, alle quali, di solito, non perviene nessuna richiesta di danaro prima di subire un evento a scopo genericamente intimidatorio.

A questo punto il meccanismo estorsivo si mette in moto da solo, perche' sara' l'interessato che, subito l'attentato dinamitardo, per evitare ulteriori e piu' gravi danni si mette alla ricerca di persone, che lo possano indirizzare nella maniera piu' opportuna e sara' in questa fase avvicinato o "aiutato" da un "amico", persona insospettabile che risolvera', a suo dire, attraverso vari intermediari la situazione.

In tal modo, la vittima dell'estorsione non e' messa nelle condizioni di sapere a chi andra' effettivamente il danaro e cosi' la segretezza sara'

assicurata. D'altro canto, qualora la parte offesa venisse richiamata dalla polizia per denunciare eventuali ulteriori atti di minaccia o la richiesta di somme di danaro, si guardera' bene dal coinvolgere quell'amico che lo ha aiutato in un momento tanto tragico e difficile.

Un carattere molto piu' generale di intimidazione presenta un gravissimo episodio delittuoso: l'attentato dinamitardo al Commissariato di P.S. di Brancaccio avvenuto nel febbraio 1983.

Estremamente inquietanti sono, infatti, i significati che si traggono da tale insensato gesto, che avrebbe potuto provocare numerose vittime innocenti, dato che l'ordigno e' esploso in un cortile dove di solito giocano parecchi bambini.

E' evidente che l'insediamento del suddetto ufficio veniva visto come un tentativo di espropriazione del territorio, cui si doveva reagire nel quadro di una aperta sfida contro lo Stato.

Sotto altro profilo, cosi' come riferisce Calzetta (Vol.24 f.412066), l'attentato aveva anche lo scopo di intimidire la popolazione, di evitare la denuncia dei fatti delittuosi di volta in volta consumati nella zona e quindi di impedire sul nascere qualsiasi indagine della polizia.

8 - SEGUE: C) L'ESODO DA CIACULLI. EPISODI DI OMERTA'

Ma l'episodio che, piu' di ogni altro, da' l'esatta misura del completo controllo del territorio da parte dell'organizzazione e della sua capacita' di intimidazione, cui consegue una situazione di assoggettamento e di omerta', e' l'episodio cosiddetto "esodo da Ciaculli" cristallizzato nei capi di imputazione N.398 e 399.

Dopo la "tufiata di Ciaculli", cioe' il tentato omicidio in persona di Greco Giuseppe, detto "Scarpazzedda", avvenuto secondo le dichiarazioni di Calzetta Stefano e di Buscetta Tommaso il giorno di Natale del 1982, lo stato della sicurezza ambientale ed il pieno controllo del territorio, da parte della "famiglia" mafiosa di Ciaculli, aveva denunciato delle pericolose falle, evidentemente attribuite alla presenza di famiglie anche lontanamente legate a Greco Salvatore, inteso "Cicchiteddu", a Greco Giovanni, detto "Giovannello" ed a Contorno Salvatore.

Il problema veniva risolto costringendo tutte le famiglie non affidabili ad abbandonare la borgata di Ciaculli.

A seguito di numerose perquisizioni domiciliari, effettuate nella zona dalla Squadra Mobile di Palermo, nell'abitazione di tale Bonaccorso Francesco, apparentemente abbandonata, si rinvenivano e sequestravano le seguenti lettere anonime che giova riportare integralmente.

La prima risulta spedita il 7 gennaio 1983 ed e' del seguente tenore: "Caro Francesco hai un mese di tempo per andartene da Ciaculli con tutta la tua famiglia. Hai poi un anno di tempo per venderti tutto quello che hai. Se dopo il mese sarai ancora a Ciaculli ricadranno su di te ed i tuoi cari gravi disgrazie, Addio" (Vol.14 f.404024).

La seconda, ancora piu' perentoria, e' del 18 gennaio 1983: "Caro Francesco, ti comunichiamo che a partire da oggi 19.1.1983 hai un mese di tempo per andartene da Ciaculli insieme alla tua famiglia. Poi hai un anno di tempo per venderti tutto quello che hai. Se dopo il mese sarai ancora a Ciaculli si riverseranno su di te gravi conseguenze. Addio" (Vol.170 f.489204).

La terza, spedita dopo che il Bonaccorso aveva abbandonato la propria abitazione, e' del seguente tenore: "Caro Francesco, se vediamo un'altra volta tua moglie a Ciaculli saremo costretti

a prendere gravi provvedimenti nei tuoi confronti. Quindi se tu vuoi evitare questo ti preghiamo di non far salire piu' tua moglie a Ciaculli.

Guarda che questo e' l'ultimo avvertimento e che questa e' l'ultima lettera che ti mandiamo. Allora a partire dal giorno che riceverai questa lettera non ti dovrai far vedere piu'" (Vol.170 f.489207).

In concomitanza con quest'ultima lettera, il 9 novembre 1983, venivano date alle fiamme le autovetture della moglie e del cognato del Bonaccorso Francesco, parcheggiate in via Ciaculli, 160, ma costoro, in sede di denuncia, dichiaravano, contrariamente al vero, di non avere subito intimidazioni o minacce da parte di chicchessia (Vol.170 f.489223).

I coniugi Bonaccorso - Merlino, come e' stato accertato, hanno abbandonato un confortevole appartamento sito nella via Ciaculli n.160 ed hanno sospeso i lavori di costruzione di un edificio nella stessa borgata, per andare a convivere in via Pianel presso la figlia.

Merlino Rosa, interrogata, ha dichiarato di essersi trasferita presso la figlia per motivi personali e non ha voluto dire nulla ne' in ordine alle lettere anonime ricevute dal marito, ne' su

analoghe lettere anonime ricevute da altri abitanti della borgata (Vol.170 f.489221-489223).

Eguale comportamento omertoso ha tenuto al dibattito.

Tanti altri appartamenti della borgata sono stati trovati disabitati; quattro, pero', sono stati trovati, oltre che aperti, anche con tracce di devastazione e precisamente:

- l'appartamento sito in via Ciaculli, 7, appartenente al defunto Marchese Pietro, cognato di Greco Giovanni, detto "Giovannello";
- quello di Greco Salvatore, padre del Greco Giovanni, detto "Giovannello", (Via Ciaculli 21) ucciso, come si e' visto, al pari di Marchese Pietro;
- quello di Greco Salvatore "Cicchiteddu" (via Ciaculli, 209), vecchio capo carismatico della mafia palermitana, deceduto nel 1978, odiato cugino di Greco Michele;
- quello di Greco Giuseppe "Pine'" (via Ciaculli, 279), fratello di "Cicchiteddu", per il quale, come si e' visto, Salamone Antonio aveva ottenuto da Michele Greco l'impunita' ed il permesso di allontanarsi da Palermo subito dopo gli omicidi di Bontate Stefano ed Inzerillo Salvatore.

La villa di Contorno Salvatore, costruita in territorio di Ciaculli col "permesso" di Michele Greco (come ha riferito lo stesso Contorno), oltre ad essere aperta ed in stato di abbandono, presentava evidenti segni di vandalismo sia nelle strutture murarie sia nei mobili.

La documentazione di tutti codesti danneggiamenti e le violenze private che ne stanno alla base costituiscono una ulteriore conferma degli schieramenti mafiosi e dell'attendibilita' di Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore.

Veniva, poi, accertato, nel corso di sopralluoghi, che in Ciaculli, nei punti di congiunzione delle stradelle interpoderali con le strade urbane, erano stati installati alti cancelli chiusi con lucchetti e che, all'interno della rete viaria interpoderale, erano state apposte robuste catene, anch'esse assicurate con lucchetti, che impedivano di percorrere le stradelle a chi non fosse munito delle relative chiavi.

Queste vicende offrono il quadro desolante di un'intera borgata praticamente in mano alla associazione mafiosa, che detta legge con la violenza e l'intimidazione.

9 - SEGUE: D) IL NECROLOGIO DI MAFARA GIOVANNI

Un altro episodio indicativo dei metodi "democratici" utilizzati dall'organizzazione e' descritto nel rapporto congiunto della Squadra Mobile di Palermo e del Nucleo Operativo Carabinieri del 13 luglio 1982.

Alla morte di Mafara Giovanni, ucciso negli uffici della calcestruzzi "Maredolce" il 14 ottobre 1981, i parenti, cosa inusitata per un omicidio di natura mafiosa, facevano pubblicare sul Giornale di Sicilia un necrologio, nel quale esprimevano la speranza che con l'assassinio di Mafara Giovanni cessasse finalmente l'accanimento contro la loro famiglia.

Il necrologio era stato preparato da Pace Gaetano, ex parroco della chiesa di Villagrazia, passato allo stato laicale, che, peraltro, in occasione dell'omicidio di Bontate Stefano aveva pronunciato un colorito discorso funebre riportato dai quotidiani locali. Ebbene, dopo qualche giorno dalla pubblicazione del necrologio il Pace veniva selvaggiamente picchiato da cinque giovani che lo lasciarono in fin di vita. Costui, ricoverato in

ospedale ed interrogato dalla polizia, tento' di far credere di essere stato vittima di un tentativo di rapina (Vol.41/R f.067845 e segg.).

10 - SEGUE E) IL RAPIMENTO DI AYED HAFIDHA, CONVIVENTE DI SPICA ANTONINO

Ulteriori elementi circa i metodi usati dall'organizzazione per acquisire informazioni si possono trarre dalle dichiarazioni rese al P.M. di Milano il 25 luglio 1981 (Vol.6 f.401923 e segg.) e successivamente confermate al G.I. di Palermo (Vol.97 bis f.442239 e segg.) dalla cittadina tunisina Ayed Hafidha, convivente di Spica Antonino, fuggito precipitosamente da Palermo insieme a suo padrino, Marchese Pietro ed a Greco Giovanni, detto "Giovannello", tutti arrestati a Zurigo.

Costei dichiarava, infatti, che due giorni dopo l'improvvisa partenza del suo convivente era stata sequestrata e, sotto la minaccia delle armi, trasportata in auto, con gli occhi bendati, in una casa a circa due ore di auto. Ivi, degli uomini le avevano chiesto dove si trovassero sia lo Spica

Antonino che il Marchese Pietro ed alla sua risposta negativa, l'avevano presa a schiaffi, le avevano tirato i capelli, l'avevano minacciata di tagliarle un seno da mandare come regalo allo Spica.

Finito l'interrogatorio, due di essi rimasti a sorvegliarla l'avevano violentata.

Riuscita miracolosamente a scappare, si era rifugiata presso i parenti dello Spica, i quali, compresa la madre, l'avevano assolutamente sconsigliata di denunciare l'accaduto alla polizia.

Essi stessi, interrogati a distanza di tempo, si erano mostrati palesemente reticenti anche sui particolari piu' insignificanti, dicendo che non avevano niente a che fare con il loro congiunto.

Alla luce degli episodi e dei comportamenti passati in rassegna a mero titolo esemplificativo, appare senza alcun dubbio dimostrata la forza intimidatrice promanante dall'associazione "Cosa Nostra", ricollegabile alla generale percezione all'esterno della sua terribile efficienza nell'esercizio della coercizione fisica.

11 - CONCLUSIONI

Si sono posti in evidenza esempi di intimidazione generica e indiretta, esempi di intimidazione concreta, attraverso precise azioni delittuose, esempi di intimidazione implicita e allusiva, attraverso un capillare sistema di influenza e di condizionamenti, che non rendono necessario un continuo esercizio della violenza, essendo sufficiente inculcare negli altri la consapevolezza di tale estrema possibilita'.

Infatti i singoli associati di "Cosa Nostra" non hanno generalmente bisogno di attivarsi gran che per intimidire, per la semplice ragione che, essendo l'associazione una particolare manifestazione di delinquenza ormai storicizzata, essi possono limitarsi a trarre vantaggio da quell'alone di intimidazione diffusa, gia' autonomamente formatosi nel tempo, che costituisce un patrimonio comune dell'associazione stessa, difficilmente "confiscabile".

Proprio per giungere a tale conclusione si sono utilizzati ai fini del convincimento sulla sussistenza della forza intimidatrice episodi e comportamenti, anche antecedenti al 29 settembre 1982, data di

entrata in vigore dell'art.416 bis, C.P., che, saldati nella continuita' con quelli successivi, riescono a fornire un quadro probatorio completo in ordine all'apparato strumentale del metodo mafioso.

Cio', come e' stato gia' accennato, non costituisce una violazione del principio della irretroattivita' della legge penale (Cass.Sez.1^, 28/3/85 n.544).

Comunque, ai fini della dimostrazione dell'attualita' della carica intimidatrice appare sintomatico il numero esorbitante di testimonianze reticenti, soprattutto su circostanze marginali e di scarso rilievo, registrate anche nel corso del dibattimento, che non puo' essere ragionevolmente spiegabile, se non alla luce della paura prodotta nei testimoni dal sodalizio su cui sono chiamati a deporre.

PARTE III

ASSOGGETTAMENTO ED OMERTA'

12 - L'OMERTA'. - EPISODI VARI OFFERTI DAL PROCESSO

L'assoggettamento e l'omerta', cioè i due ulteriori parametri caratterizzanti il metodo mafioso, si presentano, innanzi tutto, come risvolti necessari della forza intimidatrice del vincolo associativo.

L'intimidazione, infatti, si raffigura come tale in funzione dell'assoggettamento e dell'omerta' che essa produce, creando un effettivo stato di paura in capo ad individui estranei all'associazione.

Costoro, nel quadro di una estesa sudditanza psicologica, sono indotti ad assumere dei comportamenti e degli atteggiamenti pienamente conformi alle pretese ed alle finalità dell'associazione.

L'omerta' e' il rifiuto di collaborare con gli organi dello Stato, aventi funzioni requirenti o giudicanti, manifestato sul piano strettamente processuale con i delitti di favoreggiamento, di falsa o reticente testimonianza.

Nel presente procedimento si puo' cogliere facilmente tale atteggiamento come consueto, diffuso e persistente nella quasi totalita' delle persone chiamate a collaborare con la giustizia.

Si tratta di un intero ambiente sociale, totalmente pervaso da tale condizione, che avverte e subisce il timore di rappresaglie da un lato e la paura di essere considerato dalla parte dello Stato e, quindi, contro l'organizzazione "Cosa Nostra".

E' sufficiente valutare le dichiarazioni dei numerosi imputati giudicati per i reati di falsa testimonianza e di favoreggiamento, o dei testi escussi, per comprendere che si e' in presenza di un rifiuto generalizzato, assoluto ed incondizionato, che non ha carattere episodico ne' una motivazione strettamente processuale, non altrimenti spiegabile, se non riconducendolo alla situazione di intimidazione diffusa derivante dalla esistenza dell'associazione.

Si possono citare, in proposito, numerosissimi esempi.

13 - SEGUE: FOGLIETTA GIUSEPPE

Foglietta Giuseppe all'udienza del 17 settembre 1986 (Dib.Vol.108 f.58), il bambino undicenne ferito mentre si trovava nell'autovettura di Contorno Salvatore, nel corso del tentato omicidio consumato in loro danno il 25 giugno 1981, negava, addirittura, di essersi trovato nell'auto, di conoscere Contorno Salvatore ed affermava di essere stato ferito accidentalmente mentre si stava recando dal tabaccaio "a giocare a pallone" (sic!).

Cio', in palese contrasto con quanto aveva dichiarato al P.M. nell'immediatezza del fatto, secondo cui era stato "invitato da Lombardo Totuccio (nome usato da Contorno Salvatore durante la latitanza), ad accompagnarlo per sbrigare una faccenda, poi egli lo avrebbe riaccompagnato a casa". Negando insistentemente tale circostanza, il Foglietta, ormai sedicenne, voleva mostrare al dibattimento di non avere avuto alcun rapporto di familiarita' con Contorno Salvatore e, nel contempo, di non essere in grado di poter fornire alcun ulteriore chiarimento.

Dopo varie insistenze, che sono culminate in un arresto provvisorio, alla fine, il Foglietta si e' convinto a confermare le prime dichiarazioni, ma non e' stato possibile chiedergli altro.

14 - SEGUE: CALZETTA VINCENZO

Assai significativo e', poi, il comportamento processuale di Calzetta Vincenzo, fratello dell'imputato collaboratore Calzetta Stefano, il quale in istruzione (Vol.28 f.413645) ha dichiarato: "non posso escludere che a determinare il danneggiamento sia stato il comportamento e le rivelazioni fatte da mio fratello, costui, anzi, ha tolto la dignita' a noi fratelli, che ci vergogniamo, perfino, a camminare". Ed al dibattimento, all'udienza del 25 luglio 1986 (Dib.Vol.91 f.138 e seguenti), ha ritrattato parzialmente le sue precedenti ammissioni circa la consegna della somma di L.300 mila al fratello, a titolo di tangente, da consegnare all'organizzazione mafiosa della zona e circa rapporti di vendita di manufatti all'ingegnere Chiaracane.

15 - SEGUE: SINAGRA RITA

Altro teste emblematico e' Sinagra Rita. Chiamata dalla difesa dell'imputato Senapa Pietro a discolpa, la stessa ha avuto difficolta' ad ammettere, persino, che l'imputato Sinagra Vincenzo cl.1956, collaboratore della giustizia, fosse suo fratello, dato che, inizialmente, richiesta su eventuali parentele, affermava: "No, e' parente di mio padre".

Cio' proprio per non essere eventualmente accomunata, sia pure per inevitabili rapporti di parentela, al fratello Sinagra Vincenzo cl.1956, che aveva scelto di collaborare con l'Autorita' Giudiziaria.

La medesima teste avrebbe dovuto confermare un preteso motivo di astio di quest'ultimo nei confronti dell'imputato Senapa Pietro, il quale aveva avuto una violenta lite con l'altro fratello a nome Sinagra Giuseppe, a causa di una fuga amorosa con la sorella della moglie del Senapa Pietro.

Approfondendo l'indagine, si scopriva che i due fuggitivi si erano successivamente sposati, sanando la situazione di contrasto tra le famiglie e che, comunque, questo fatto risaliva a ben 11 anni prima.

16 - SEGUE: I BONACCORSO, I FARAONE, I MERLINO

Ma il piu' evidente esempio di comportamento omertoso e' stato offerto al dibattimento, all'udienza del 15 ottobre 1986, da quei testi che, secondo quanto accertato nel corso delle indagini svolte dalla Squadra Mobile di Palermo, erano stati costretti ad abbandonare le loro case site nella zona di Ciaculli, perche' ritenuti non "affidabili" per la loro lontana parentela o affinita' con le famiglie dei Greco, avversari degli omonimi cugini in atto emergenti.

Invero, Bonaccorso Pietro, Fanale Giuseppe, Faraone Salvatore, Faraone Michele, Merlino Rosa, Merlino Vincenzo, sentiti all'udienza del 15 ottobre 1986 (Dib.Vol.124 f.59-104), oltre a negare di avere ricevuto qualsiasi minaccia, nonostante le contestazioni degli attentati dinamitardi alle auto, delle lettere minatorie rinvenute nelle loro case, fornivano le piu' risibili e strane motivazioni, per giustificare l'improvviso abbandono delle loro abitazioni site nella zona di Ciaculli.

In particolare, Bonaccorso Pietro aveva abbandonato uno stabile e proficuo lavoro presso l'Italtel, societa' costruttrice di centrali telefoniche, per andare a fare il disoccupato in Toscana; Fanale Giuseppe era andato ad abitare a Mondello presso la casa del fratello Settimo, di 56 anni, perche' lo stesso soffriva di "arterosclerosi"; Faraone Salvatore si era allontanato da Ciaculli, perche' aveva litigato con la mamma di 86 anni, lasciando la casa di proprieta' per andarsi ad affittare una casa di due stanze a Villabate e cambiando, anche, zona di lavoro; Merlino Rosa, poi, ha dichiarato che il marito Bonaccorso Francesco si trovava a lavorare in Libia, allorche' erano pervenute le lettere di minaccia, di cui si e' riportato integralmente il testo nella parte riguardante l'intimidazione e che non si era mai saputo spiegare il motivo per cui le avevano incendiato l'autovettura posteggiata dinanzi casa; infine, il fratello di costei, a nome Merlino Vincenzo, ha poi ipotizzato che l'incendio, che ha coinvolto anche la sua autovettura, fosse stato procurato da un cortocircuito o da autocombustione, e cio' in contrasto con la sorella, la quale, poco prima, aveva detto di avere sentito una deflagrazione.

Anche l'imputato Bellia Benedetto, nel suo interrogatorio reso al G.I. il 3 luglio 1984 (Vol.40/RA f.122100), nel negare, nonostante le precise contestazioni di telefonate effettuate dall'utenza installata nella sua abitazione, di conoscere Ferrera Giuseppe, pregava il giudice di voler comprendere la gravissima situazione in cui si trovava, per cui era obbligato a tenere determinati comportamenti processuali.

17 - I TENTATIVI DI FAR RITRATTARE SINAGRA VINCENZO
CL.1956.

Sarebbe troppo lungo illustrare tutti gli esempi di comportamenti omertosi che costellano questo procedimento, sia nella fase istruttoria che nella fase dibattimentale.

E' interessante notare, pero', che nel corso del dibattimento si e' da piu' parti tentato anche di ristabilire il rispetto delle regole mafiose violate, cercando di porre nel nulla i risultati della collaborazione precedentemente prestata da taluni coimputati.

Gia' nel corso dell'interrogatorio del 6 febbraio 1986 (Dib.Vol.65 f.026267) Sinagra Vincenzo cl.1956 rappresentava che i suoi genitori erano stati avvicinati, come gli stessi avevano riferito nel corso dei colloqui in carcere, da persone, le quali avevano formulato minacce di morte nel caso in cui al processo avesse insistito nel suo atteggiamento accusatorio.

Difatti, all'udienza del 7 marzo 1986, l'avvocato Gallina Montana Salvatore, difensore di Argano Filippo, produceva una lettera a firma di Sinagra Vincenzo, datata 27 febbraio 1986, diretta al Presidente della Corte di Assise ed a lui per conoscenza, con la quale il predetto Sinagra ritrattava, seppur in maniera generica, le precedenti dichiarazioni, affermando che i fatti non rispondevano a verita' ed, in maniera specifica, attestava la completa estraneita', rispetto ai fatti loro addebitati, di Senapa Pietro, Argano Gaspare ed Argano Filippo.

Il contenuto della lettera ed i termini usati in maniera appropriata, anche sotto il profilo tecnico giuridico, mal si attagliavano alle capacita' e alla "cultura" del Sinagra, la cui istruzione scolastica si era limitata a poche e piu' volte ripetute classi della scuola elementare.

Disposte le opportune indagini sulla provenienza e sulle riferibilita' al Sinagra Vincenzo cl.1956 della lettera de qua, si accertava che la stessa era stata redatta con la macchina per scrivere del coimputato Koh Bah Kin nel carcere di Paliano, ma era del tutto evidente che qualcun altro aveva preparato il testo da trascrivere, anche per la non perfetta conoscenza della lingua italiana da parte di quest'ultimo, di origine cinese.

Nel corso del successivo interrogatorio dibattimentale, svoltosi dall'11 al 18 giugno 1986, il Sinagra Vincenzo, confermava, invece, tutte le sue precedenti dichiarazioni, tranne quelle relative all'omicidio di Buscemi e Rizzuto con riferimento alla dichiarata partecipazione di Argano Filippo ed, inoltre, da ogni episodio delittuoso descritto eliminava il Senapa Pietro, senza, pero', essere in grado di sostituire con un'altra persona le attivita' ed i comportamenti allo stesso originariamente attribuiti.

I fatti venivano definitivamente chiariti all'udienza del 29 ottobre 1986, allorche' la Corte ammetteva la produzione da parte del P.M., come atti comunque provenienti da un imputato, degli interrogatori resi l'11 ed il 28 ottobre 1986 al G.I. da parte di Sinagra Vincenzo cl.1956.

Questi, nuovamente interrogato, ne confermava integralmente il contenuto, chiarendo che aveva cercato di aiutare qualcuno degli imputati accusati e, principalmente, Senapa Pietro, Tagliavia Pietro, Vernengo Pietro, Caruso Vincenzo e Sinagra Antonio, perche' a cio' indotto dai suoi familiari.

Costoro gli avevano prospettato, da un lato, il pericolo che correvano e, dall'altro, la possibilita' concreta di sostanziosi aiuti economici, che li avrebbero "sistemati" tutti quanti per il resto dei loro giorni, (Tagliavia Pietro gli aveva promesso 200 milioni di lire).

Al Sinagra erano state indicate anche tutte le motivazioni per giustificare le singole ritrattazioni ed i motivi per cui aveva accusato falsamente tali suoi coimputati.

Evidentemente il Sinagra Vincenzo cl.1956, cosi' come non era riuscito a simulare per troppo tempo la pazzia, non era stato in grado, al dibattimento, di ottemperare in maniera completa ed efficace a quanto richiestogli.

Successivamente non aveva saputo trattenersi dal confessare quanto era stato costretto a fare, per evitare pericoli all'incolumita' dei propri familiari.

Così', miseramente falliva il tentativo dell'organizzazione di inquinare il processo e di far divenire inattendibili le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956.

18 - IL COMPORTAMENTO PROCESSUALE DI DI MARCO SALVATORE.

Un identico tentativo veniva posto in essere anche nei confronti dell'imputato collaboratore Di Marco Salvatore.

Infatti, all'udienza del 15 maggio 1986, questi si era sostanzialmente avvalso della facoltà di non rispondere, non confermando, né ritrattando le precedenti dichiarazioni.

Il Di Marco Salvatore chiedeva nuovamente di essere interrogato ed all'udienza del 17 settembre 1986 (Dib.Vol.108 f.147 e segg.) dichiarava, in maniera tutt'altro che convincente, di essersi inventato tutto e di avere accusato ingiustamente i suoi correi.

Dopo di che, secondo un ben concordato copione, taluni difensori chiedevano delle ricognizioni di persona, che venivano effettuate, naturalmente con

esito negativo, sugli imputati ristretti nelle celle di udienza n.14, 15, 16 e 17.

Una conferma circa l'inattendibilita' delle ritrattazioni da parte del Di Marco, si trae dalle dichiarazioni del teste Scaletta Giuseppe, gia' detenuto insieme al Di Marco presso la Casa Circondariale di Termini Imerese.

Questi, sentito all'udienza del 17 ottobre 1986 (Dib.Vol.126 f.1-33), affermava che gia' da tempo sapeva che il Di Marco doveva "comportarsi bene" al Maxi-Processo, dato che parecchi degli imputati da lui incontrati in carcere, come Sinagra Vincenzo, detto "Tempesta", a Pisa, o Pravata', Umina e Dolce (imputati nel processo contro Abdel Azizi Afifi, cosiddetto Maxi-Bis) gli avevano detto che il Di Marco Salvatore si doveva "rispettare" in carcere, perche' doveva ritrattare nel corso del processo.

Aggiungeva lo Scaletta Giuseppe che lo stesso Di Marco, da una cella del carcere di Termini Imerese, sita di fronte la sua, anche se un po' spostata, gli aveva confidato che gli imputati del Maxi-Processo non si erano accontentati del fatto che egli si era rifiutato di rispondere e che gli imponevano di dichiarare che tutto quello che aveva

detto in istruzione era frutto di menzogne, così smentendo le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956.

Secondo il racconto di Scaletta Giuseppe, il Di Marco gli aveva, altresì, dichiarato che doveva fare quanto richiesto, perché aveva paura per un fratello, la cui incolumità poteva essere messa in pericolo.

Nel corso del successivo confronto disposto dalla Corte con Di Marco Salvatore, lo Scaletta aggiungeva, a sostegno della propria attendibilità, che il Di Marco gli aveva riferito anche alcuni episodi delittuosi a cui aveva partecipato, come, ad esempio, la rapina al vagone postale presso la stazione di Ficarazzelli e che egli aveva mandato una lettera al Consigliere Caponnetto, dirigente dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, con la quale preannunciava la ritrattazione del Di Marco prima ancora che questa avvenisse.

Di contro, il Di Marco l'unico argomento che sapeva opporre era la sua richiesta, sin dall'inizio del processo, di essere ammesso a vita comune assieme agli altri coimputati, il che avrebbe dimostrato, secondo lui, che non aveva certo paura (Dib.Vol.127 f.33-128).

Lo Scaletta Giuseppe, anche nel corso del successivo confronto con il fratello Scaletta Rosario (Dib.Vol.127 f.200-231), che gli contestava di avere voluto vendicarsi con il Di Marco Salvatore, perche' responsabile del patito sequestro del registratore da parte degli agenti di custodia della Casa Circondariale di Termini Imerese, manteneva ferma la sua posizione, affermando di avere spedito la lettera al Dirigente dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, con la quale manifestava il proposito del Di Marco di ritrattare le sue dichiarazioni, ancora prima che gli venisse sequestrato il registratore.

A conclusione di tutta questa indagine dibattimentale, si trae il convincimento che le dichiarazioni rese dal Di Marco Salvatore in istruttoria, che, peraltro, concordano perfettamente e con la modalita' degli episodi delittuosi descritti e con le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo cl.1956, siano pienamente attendibili.

Mentre appare certamente immotivata e manovrata la successiva ritrattazione operata dal Di Marco Salvatore.

Anche il comportamento processuale di Calzetta Stefano appare molto strano.

Infatti, nel corso del suo interrogatorio dibattimentale, alla prima udienza del 9 luglio 1986 (Dib.Vol.79 f.2 e segg.), confermava le precedenti dichiarazioni istruttorie apparendo lucido e determinato, mentre alle successive udienze, senza alcun plausibile motivo, mutava il proprio atteggiamento, mostrando, volontariamente, falsi segni di amnesia o di labilita' mentale.

L'unica spiegazione possibile puo' rinvenirsi nel fatto che un solo pomeriggio di presenza nell'aula di udienza abbia potuto far percepire al Calzetta quell'alone di intimidazione, promanante dalla sola presenza dei coimputati, che lo ha fatto ripiombare nel primigenio, assimilato, comportamento di assoluto rifiuto di collaborazione con gli organi dello Stato, dal quale si era temporaneamente discostato.

PARTE IV

LE FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE MAFIOSA

19 - IL FINE DI COMMITTERE DELITTI

Esaurito l'esame dei tre parametri (intimidazione, assoggettamento ed omerta'), la cui sussistenza e' necessaria perche' si possa fondatamente sostenere che un'associazione agisca con metodo mafioso, occorre analizzare le finalita' tipiche dell'associazione mafiosa.

La prima, quella di commettere delitti, coincide con la finalita' prevista dal reato di cui all'art.416 C.P., di cui si e' ampiamente trattato nel capitolo del programma criminoso dell'associazione per delinquere comune.

Pertanto, non sembra il caso di ripetere quanto gia' detto, cui, comunque, si rinvia espressamente.

Appare opportuno ribadire che, secondo le gia' riportate dichiarazioni di Buscetta Tommaso,

Contorno Salvatore e Marsala Vincenzo, colui che e' chiamato a far parte dell'associazione e', dapprima, oggetto di "studio", poi segue taluni membri e, pur senza essere messo al corrente dei fatti interni di "Cosa Nostra", comincia a percepire dall'esterno, come tutti del resto, l'esistenza di sanzioni gravissime quali la morte e l'esercizio della violenza in ogni sua espressione.

Al momento del giuramento, poi, il nuovo adepto e' pienamente consapevole di accettare la regola dell'obbedienza assoluta, sa di non potere sottrarsi, se non a costo di pagare con la propria vita, dal compiere i crimini piu' efferati, cosi' aderendo a quel generico programma di delinquenza che come "minimum" include il fine di vantaggi e di profitti ingiusti, mediante l'utilizzazione dello strumento del metodo mafioso.

Le efficaci esemplificazioni rappresentate dagli imputati collaboratori, sarebbero di per se' sufficienti per ritenere sussistente il programma di commettere delitti, che, come e' noto, anche ai fini della configurabilita' del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso non deve necessariamente

essere attuato, perche' gia' costituisce autonomamente quel pericolo per l'ordine pubblico che la norma intende sanzionare.

Tuttavia, allorche' si e' affrontato l'argomento del programma criminoso nel reato di associazione per delinquere comune, si e' ritenuto che la piu' sicura prova dell'esistenza di un programma associativo di delinquenza, si possa raggiungere con la verifica dell'effettiva commissione da parte dei componenti l'associazione di reati fine.

Cioe' di quei reati, particolarmente, congeniali al sodalizio mafioso nella misura in cui sono diretta espressione del suo patrimonio, costituito dalla forza intimidatrice, dall'assoggettamento e dall'omerta'.

A tal fine, sono stati gia' ampiamente evidenziati, come reati tipici dell'organizzazione, il reato di estorsione assunto a sistema organizzato e capillarmente diffuso su tutto il territorio, i connessi reati di danneggiamento, incendio e minaccia, ed, inoltre, i sequestri di persona a scopo di estorsione, gli omicidi ed altri reati ancora.

20 - LA FINALITA' DI ACQUISIRE LA GESTIONE O IL
CONTROLLO DI ATTIVITA' ECONOMICHE

Si tratta di un fine obiettivamente lecito che, come si e' gia' visto, diventa illecito sul piano giuridico-penale, per l'illiceita' del mezzo con cui si raggiunge la gestione ed il controllo delle attivita' economiche, cioe' sfruttando gli strumenti illeciti dell'apparato mafioso.

Taluni difensori hanno posto in rilievo che tale fine non e' stato contestato agli imputati, non essendo menzionato espressamente nel capo di imputazione al n.10 dell'intestazione della presente sentenza.

Si osserva, in proposito, che, a prescindere dalle contestazioni "in facto" ai singoli imputati dei relativi elementi, nel contestare l'aggravante di cui al comma 6^ dell'art.416 bis C.P., e' stato inserito l'inciso "assunte con intimidazione", che appare integrativo dell'asserita carenza di contestazione, in quanto presuppone che le attivita' economiche finanziate, siano state precedentemente assunte previo utilizzo del metodo mafioso.

In ogni caso, non bisogna trascurare che le tre

finalita' sono previste in modo alternativo, per cui il venir meno sotto il profilo della contestazione di una di esse, non fa venir meno l'ipotesi di reato e comunque la terza finalita', regolarmente contestata, corrisponde ad una previsione normativa che copre tutti gli obiettivi e le iniziative possibili, con il solo limite di perseguimento da parte dell'associazione di utilita', comunque, ingiuste.

La finalita' di acquisire la gestione o il controllo di attivita' economiche, rappresenta efficacemente sul piano normativo il tentativo, storicamente dimostrato, di tutte le organizzazioni criminali di trasformare gradatamente le attivita' illecite in quelle formalmente lecite, mimetizzandosi insidiosamente e sostituendo alle regole della libera concorrenza capitalistica quelle monopolistiche, peculiari dell'organizzazione, in modo da occupare illegalmente spazi sempre piu' ampi del potere reale.

La norma prevede che la gestione o il controllo possano assumere anche una forma "indiretta".

Con tale espressione il legislatore ha evidentemente voluto riferirsi alla prassi dell'interposizione fittizia, cioe' all'uso di prestanome o al frequente ricorso a schemi societari.

Ma il concetto si potrebbe allargare sino a comprendere l'interesse di membri dell'associazione di assicurarsi che talune attività economiche vengano svolte soltanto da persone vicine anche se estranee all'organizzazione stessa.

Come già ampiamente riportato in precedenza, sia Buscetta Tommaso che Contorno Salvatore, al dibattito, hanno tratteggiato un quadro molto preciso sui rapporti tra membri dell'associazione ed imprenditori, costruttori e commercianti, ma anche altri imputati collaboratori, hanno contribuito a formare il convincimento circa l'effettivo inserimento di moltissimi "uomini d'onore" in attività imprenditoriali ed economiche.

In particolare Calzetta Stefano ha dichiarato: "nel settore delle costruzioni tutte le "famiglie", costruiscono in società, se invece si tratta di imprenditori non mafiosi questi devono anch'essi pagare la tangente e rifornirsi di ogni tipo di materiale nei loro depositi" (Vol.11 f.402853).

....."il Graviano andava dicendo che occorreva che tutti acquistassero il ferro presso la Edil-ferro di Casella Giuseppe, anche perché ciò gli

interessava. Soggiungeva che occorreva che tutti acquistassero il ferro ivi, anche se costava 50 lire in piu' rispetto agli altri commercianti" (F.P. f.220853).

Anche Sinagra Vincenzo, con le sue dichiarazioni, ha confermato sul punto quelle del Calzetta:".....persino lo sfruttamento delle ordinarie clientele commerciali e' disciplinato tanto che un fratello di Tinnirello, dico meglio di Oliveri Giovanni, che si era permesso di vendere materiale per l'edilizia a persona che avrebbe dovuto essere contattata da altri, venne violentemente bastonato presso la sua stessa ditta" (Vol.1/F f.012085).

Il Calzetta riferira', poi, in particolare, sui rapporti tra Vernengo Pietro ed il costruttore Amato Federico detto "Pinuzzu" (Vol.11 f.403037 e segg.), che appaiono emblematici in relazione alla realta' imprenditoriale palermitana, concludendo, tra l'altro, perentoriamente: "l'Amato era interessato a diverse societa' tra cui ricordo l'Immobiliare Chiavelli, l'Edilizia Amato e l'Amato Costruzioni; dietro tutte le societa' vi era Vernengo Pietro".

Lo stesso Contorno Salvatore, ha pienamente confermato tali affermazioni (Vol.125

f.456588): "Mi risulta che Amato Giuseppe, titolare di varie imprese di costruzione, e' prestanome dei Vernengo".

Ed ulteriori obiettivi riscontri, si desumono chiaramente dalle intercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza di La Fiura Filippa, moglie di Vernengo Antonino (Vol.9/SA f.151372-151669).

Nel corso delle telefonate si pongono chiaramente in evidenza i rapporti di subordinazione negli affari dell'Amato Federico, che riceveva istruzioni dal Vernengo, ovvero, doveva ratificare iniziative prese a sua insaputa.

Emblematica, circa la "protezione" accordata ad Amato Federico, e' la telefonata con cui questi chiede al Vernengo Antonino, di rintracciare "Zappuni", perche alcune persone, sentendosi prese in giro, avevano intenzione di forzare gli ingressi degli appartamenti in costruzione in via Oreto ed il Vernengo gli risponde che si sarebbe occupato lui personalmente di risolvere il problema.

"Zappuni", e' stato identificato con certezza in Alfano Paolo, indicato da Calzetta Stefano come un uomo d'azione della "famiglia" di Corso dei Mille ed il killer preferito da Zanca Carmelo.

Il contenuto di tale telefonata, sia pure con molta reticenza, e' stato confermato da Amato Federico, il quale ha precisato:

- che "Pietro Zappuni" era il "guardiano" del suo cantiere edile di via Oreto, assunto su segnalazione di Vernengo Cosimo (Vol.2/SA f.149729);

- che aveva dovuto far ricorso alla "protezione" dei Vernengo per potere svolgere tranquillamente la sua attivita' di costruttore;

- che la carica di amministratore della "Enologica Galeazzo" (societa' le cui quote erano intestate a mogli, conoscenti e parenti dei Vernengo) era da lui ricoperta soltanto per avere maggiori garanzie circa il recupero di un suo credito, di oltre 300 milioni di lire, vantato nei confronti dei Vernengo, per la costruzione delle opere murarie dello stabilimento enologico.

Dai fatti esposti si possono trarre delle importanti conferme e cioe':

- che la "guardiania" di Alfano Paolo, era esercitata senza la sua presenza in cantiere;

- che l'intervento di uomini della cosca mafiosa come il Vernengo e l'Alfano per sedare le pretese dei proprietari e' chiara dimostrazione della

utilizzazione del metodo mafioso fondato sull'intimidazione per il perseguimento di vantaggi ingiusti nell'attivit  economico-imprenditoriale;

- che il metodo per coinvolgere il costruttore nell'impresa mafiosa   tipico e ricorrente e consiste nell'incaricarlo di lavori di costruzione che successivamente vengono compensati con una partecipazione societaria;

- che l'aumento del capitale sociale della "Enologica Galeazzo" da 200 milioni ad 1 miliardo o i soldi anticipati nella fase iniziale dai Vernengo, in mancanza di entrate giustificabili, non possono che costituire finanziamenti provenienti da illecito.

Anche nella "Simmons-Vernici", societ  con capitale sociale di 486 milioni di lire, versato pressocche' esclusivamente da Aglieri Francesco, Aglieri Mario ed Aglieri Salvatore, tutti fratelli della moglie di Vernengo Pietro,   stato sicuramente investito in gran parte danaro di provenienza illecita fornito da Vernengo Pietro, come sara' dimostrato nella parte della sentenza relativa alla scoperta del laboratorio di via Messina Marine e delle indagini conseguenti (Cap.X).

Un teste, poi, Russo Antonio (Vol.7/S f.138274), ha riferito di avere avuto affidato, per un importo di lire 240 milioni, la realizzazione delle strutture in muratura dei capannoni industriali della Simmons-Vernici e di avere accettato la intestazione a suo nome del 10% del capitale sociale come corrispettivo di parte delle opere commessegli.

Se ai suddetti elementi si ricollegano i seguenti fatti:

- i fratelli Aglieri, intestatari di parte del capitale sociale della Simmons Vernici, sono indicati da Contorno Salvatore come "uomini d'onore" e cosi' pure il loro padre Aglieri Giorgio, suocero di Vernengo Pietro;

- in casa di Aglieri Giorgio, subito dopo il cosiddetto "Blitz di Villagrazia", venne trovata una ingente somma di danaro sia in valuta italiana che statunitense di cui non e' stata mai giustificata la provenienza;

- Vernengo Pietro aveva tentato, piu' volte, di acquistare, offrendo un prezzo non accettato dai proprietari, la cereria dei fratelli Gange, ubicata nella zona industriale di Brancaccio, a detta di Contorno Salvatore, proprio per impiantarvi una fabbrica di vernici;

- detta fabbrica e' andata completamente distrutta a seguito di un incendio, conseguente alla deflagrazione di ordigni esplosivi a scopo estorsivo; si perviene alla conclusione che anche la Simmons-Vernici costituisce l'esempio di un controllo di attivita' produttiva finanziata da proventi illeciti, gestita con metodi tipicamente mafiosi.

Un altro esempio, assai significativo in tal senso, e' costituito dalle vicende dell'ingegnere Lo Presti Ignazio.

Dalle intercettazioni telefoniche sulle utenze corrispondenti alla sua abitazione, agli uffici della C.E.S.P.A., di via Quintino Sella 77, ed al cantiere edile della societa', sito in Altarello di Baida, si apprendeva che gli uffici ed il cantiere erano frequentati dal latitante Mannino Alessandro, nipote di Inzerillo Salvatore.

Le successive indagini (Vol.26/Q f.049609), portavano ad accertare che il Mannino, non solo stazionava abitualmente nel cantiere, ma provvedeva settimanalmente a liquidare le spettanze degli operai.

Emergeva, altresì, che il Lo Presti Ignazio era stato uno strumento nelle mani di Inzerillo Salvatore,

al quale aveva fornito anche il proprio passaporto e che come contropartita era stato aiutato nel campo dell'edilizia, tanto da ricevere in subappalto dalla ditta Cassina importanti lavori, come la costruzione di 219 alloggi popolari a Borgo Nuovo.

Dopo l'uccisione di Inzerillo Salvatore la ditta Cassina rescindeva il contratto e gli alloggi popolari venivano, poi, realizzati dalla SICIS di Bruno Francesco di Bagheria, persona considerata vicina a Greco Leonardo.

Il Lo Presti, inoltre, era costretto a cedere l'Immobiliare Malaspina, che stava costruendo un fabbricato del valore di circa 10 miliardi, al gruppo di Sanseverino Domenico, che in quel momento rappresentava certamente gli investimenti di taluni gruppi certamente emergenti, ove si consideri che addetto alle vendite della predetta societa' immobiliare era Corrao Attilio, genero di Savoca Giuseppe, indicato come "rappresentante" della "famiglia" di Brancaccio, in sostituzione dell'ucciso Di Maggio Giuseppe.

Dopo un tentativo di avvicinarsi a tali gruppi, e' indicativa la partecipazione del Lo Presti Ignazio alle nozze della figlia di Savoca Giuseppe, la familiarita' ostentata nelle aule di

giustizia con i tre imputati dell'omicidio del Capitano Basile Emanuele, per poi scomparire nel nulla, in data 28 luglio 1982, assieme al suo autista Nicolini Antonino, parente dei Mafara, sterminati dalla "guerra di mafia".

Questa vicenda appare, dunque, emblematica circa i rapporti tra imprenditoria ed organizzazione mafiosa, improntati ad un perverso reciproco scambio di favori e "protezione".

Egualemente significative sono le vicende societarie della Edil-ferro che denotano come detta societa' subisse le influenze dei mutati equilibri tra le cosche a seguito della "guerra di mafia".

Gli esempi di gestione diretta o indiretta o di controllo da parte di membri dell'associazione di attivita' economiche, sono talmente numerosi da non lasciare dubbi sulla sussistenza di tale finalita' del programma criminoso dell'organizzazione "Cosa Nostra".

Basti citare in proposito, tra le tante societa' gestite da appartenenti all'associazione mafiosa: Seico s.r.l., Tebe Costruzioni (Grado Giacomo e Teresi Pietro), Centralgas (Teresi Francesco Paolo), Olimar (Marchese Filippo e Oliveri Giovanni), la Siciliana s.n.c. (Fazio Salvatore ed Inchiappa Giovan Battista),

la G.M.G. (Cucuzza Salvatore), Edil-beton (Pitarresi-Di Peri), Calcestruzzi Maredolce (Mafara), Adriana Costruzioni, Urania Costruzioni (Federico Domenico), I.C.R.E. (Greco Leonardo), A.S.P.O. (Greco-Castellana ed altri), Cooperativa S.Spirito (Abbate Giuseppe), Immobiliare Fortuna (Bonura-Buscemi), Immobiliare Emiro, Edilizia Sanseverino, Immobiliare Malaspina (Graviano Michele-Sanseverino Domenico), Edil-ferro (Casella-Savoca), Socopa e Copacabana (Badalamenti), Liistro (Spadaro), Stella d'Oriente (Agate Mariano-Nuvoletta ed i "Corleonesi"), ecc....

Non vi e' dubbio che il trasferimento del metodo mafioso nell'organizzazione aziendale, nella conduzione degli affari in genere, determina una certa superiorita' economica ed innegabili vantaggi rispetto alle altre imprese inserite in un sistema basato sulla libera concorrenza.

21.-I VANTAGGI DELL'IMPIEGO DEL METODO MAFIOSO.

Tali vantaggi consistono, innanzi tutto, nella creazione di un regime monopolistico tra gli imprenditori mafiosi che assicura terreni, merci, materie prime a prezzi competitivi e che impone, come hanno concordamente dichiarato Contorno Salvatore, Calzetta Stefano e Sinagra Vincenzo cl.1956, il ricorso a talune ditte previamente segnalate per l'acquisto di materiali inerti, per l'assegnazione di subappalti, per movimenti di terra, con eventuale scoraggiamento di qualsiasi concorrenza mediante l'uso di intimidazione e di violenza.

Un secondo vantaggio e' dato dal finanziamento delle attivita' con capitali di provenienza illecita con un ricorso al credito bancario, spese volte soltanto parziale o fittizio.

Il terzo vantaggio consiste in un minor costo della mano d'opera, che si realizza o come evasione contributiva, o con salari inferiori al dovuto, o con il mancato pagamento del lavoro straordinario.

Appare evidente, in questo caso, il turbamento dell'ordine economico, che si riflette principalmente su quelle imprese non mafiose, che sono, peraltro,

costrette a versare all'organizzazione un tangibile tributo economico per potere lavorare con tranquillita' e senza danni.

Se a cio' si aggiunge negli appalti di opere o servizi pubblici, come e' ammesso esplicitamente da Salvo Antonino, il pagamento a funzionari pubblici o ad esponenti del settore politico di ulteriori contribuzioni, in percentuale del valore dell'opera, si comprende come l'utile di impresa debba essere necessariamente costituito con successive varianti, revisioni di prezzi, interventi aggiuntivi e come l'uscita di questi imponenti flussi di danaro possa essere giustificata, contabilmente, in bilancio soltanto mediante false fatturazioni, come risulta dalle dichiarazioni del teste Cremona Giuseppe (Vol.59/R f.071757).

22 - LA FINALITA' DI REALIZZARE PROFITTI E VANTAGGI INGIUSTI.

La terza ed ultima finalita' di "realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri", costituisce una tipica previsione normativa per coprire tutti gli spazi lasciati, eventualmente, liberi dalla precedente

elencazione specifica, di cui alle prime due finalita'.

Una volta provato che l'associazione persegua un qualunque obiettivo di ingiusto vantaggio attraverso il ricorso al metodo dell'intimidazione, null'altro e' richiesto per la configurabilita' del reato.

Anche se si tratta del programma criminoso a prima vista il piu' insignificante, sotto il profilo dell'allarme sociale, rispetto agli altri esaminati, si puo' serenamente affermare che esso e' egualmente insidioso per le forme di mimetizzazione in cui si esplica, per la difficolta' di individuazione e di perseguibilita', specie dal punto di vista giuridico-penale.

A dimostrazione di cio', meritano di essere esaminati episodi altamente indicativi di talune indebite utilita' conseguite da appartenenti all'associazione "Cosa Nostra", attraverso l'uso di quell'alone di intimidazione diffusa che genera, comunque, privilegi, iniquita', ingiustizie e certamente profitto.

23 - L'EREDITA' DEL CONTE TAGLIAVIA

Un primo episodio e' quello relativo all'eredita' del conte Tagliavia.

Nel corso delle indagini bancarie, veniva individuato un assegno di L.50 milioni, tratto dall'onorevole Gioia Luigi sul Banco di Sicilia il 28 novembre 1980 all'ordine di Greco Salvatore, detto "il Senatore".

Invitato a chiarire l'operazione, l'On. Gioia spiegava (Vol.156 f.478128-478131) di essere stato incaricato, in virtu' dei suoi rapporti di parentela con gli eredi del conte Tagliavia Salvatore, della sistemazione finanziaria dell'eredita', oberata di debiti nei confronti, soprattutto, di istituti di credito.

Fra i beni dell'eredita' vi erano i fondi Costa e Favarella, estesi circa 75 ettari siti in contrada Ciaculli e condotti in affitto da Greco Michele e Greco Salvatore fin dal 1956.

Poiche' gli istituti di credito minacciavano l'espropriazione anche dei fondi suddetti, i Greco avevano proposto azioni di riscatto del fondo quali coltivatori diretti e di riduzione del canone, facendo, pero', sapere che la loro azione era intesa

soltanto ad evitare l'espropriazione dei fondi e che erano pronti ad un accomodamento qualora gli istituti di credito avessero desistito dalle azioni esecutive.

Il Gioia, dunque, aveva messo in atto una complessa operazione che, previa moratoria concessa dalle banche, era consistita, da un lato, nel conferimento dei beni ereditari ad una società (la S.A.T. s.p.a.) e, dall'altro, nel raggiungimento di una transazione giudiziale con i Greco.

L'accordo con i Greco prevedeva la riduzione del canone di affitto da 16 a 6 milioni di lire annui in relazione ad asseriti miglioramenti e l'obbligo del rilascio immediato di quelle parti dei fondi che la S.A.T. avrebbe man mano venduto dietro corrispettivo pari al 25% del prezzo di vendita sul fondo Favarella e del 20% sul fondo Costa.

Per indurre i Greco ad aspettare che venissero eseguite le vendite, il Gioia aveva, poi, globalmente anticipato ad essi la somma complessiva di L.80 milioni, parte dei quali corrisposta mediante l'assegno di L.50 milioni, da cui erano partite le indagini.

Nel frattempo il Gioia aveva stipulato con l'imprenditore Alfano Rosario un preliminare di vendita di parte del terreno per il prezzo di quasi 1

miliardo di lire, ricevendo da quest'ultimo un anticipo di L. 150 milioni.

Successivamente, pero', il costruttore gli aveva fatto presente di non essere in grado di sostenere l'impegno finanziario per la realizzazione degli edifici ed aveva fatto subentrare al suo posto l'imprenditore Finocchio Gaspare, la Edil-Costruzioni, Buonaccorso Salvatore e Fici Giovanna.

Alfano Rosario, sentito come teste, ha reso una dichiarazione identica a quella dell'onorevole Gioia Luigi (Vol.200 f.502059).

Egli ha specificato in particolare che dopo avere sottoscritto il 28 maggio 1980 il preliminare, si era reso conto che la sua situazione economica era "pesante" e pertanto, con il consenso dell'on. Gioia, aveva cercato altri imprenditori disposti a subentrargli nel contratto, trovandoli in Finocchio Gaspare e Puccio Antonino, amministratore quest'ultimo della "Edil-Costruzioni".

In un secondo tempo si erano presentati Bonaccorso Salvatore e Fici Giovanna, accompagnata dal genero Prestifilippo Nicola, i quali asserivano di avere appreso della possibilita' di acquistare dei lotti di terreno dai cartelloni

pubblicitari che l'Alfano aveva fatto affiggere in loco.

Quest'ultimo, comunque, ha escluso categoricamente di avere subito intimidazioni di alcun genere per cedere ad altri il preliminare in questione.

Nonostante queste dichiarazioni, puo' ritenersi fondatamente che in realta' questa vicenda sia una classica espoliazione con metodi mafiosi: infatti, sebbene la transazione con i Greco risalisse al 14 febbraio 1974 (Vol.168 f.487180-487205), l'avvocato Gioia Luigi fino al 1980 non aveva stranamente trovato acquirenti dei fondi in questione.

Anche a voler ritenere, come da lui sostenuto, che la vendita era stata ritardata nella speranza di una modifica degli strumenti urbanistici di Palermo, che rendesse piu' appetibili i fondi a fini edilizi, cio' non toglie che 6 anni trascorsi dalla firma della transazione con i Greco al preliminare con Alfano Rosario sono tanti.

E' molto strana, poi, l'improvvisa marcia indietro di Alfano Rosario, il quale "improvvisamente" si era reso conto che la sua situazione economica non gli consentiva l'impegno di sborsare in pochi mesi una somma di poco inferiore al

miliardo, mentre all'atto del preliminare aveva corrisposto immediatamente 150 milioni.

E' assolutamente incredibile che l'Alfano, il quale gode fama di imprenditore serio ed avveduto, non avesse fatto bene i suoi calcoli prima di procedere alla stipula del compromesso con l'On. Gioia Luigi e che si fosse dato da fare per trovare nuovi acquirenti.

Ma tutto diviene piu' chiaro se si fa riferimento alle persone che sono subentrate ad Alfano, essi sono:

1) Finocchio Gaspare, pregiudicato per contrabbando di tabacchi, prosciolto per insufficienza di prove dal delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti in un procedimento penale istruito dal G.I. di Bologna.

Il Finocchio, che non risulta avere mai subito estorsioni o attentati a fine estorsivi, ha realizzato dal 1974 ad oggi, oltre 600 appartamenti nella zona compresa tra via Messina Marine, via Giafar e Ciaculli (Vol.201 f.502079).

E' stato, inoltre, indicato da Contorno Salvatore come "uomo d'onore" della "famiglia" di Greco Michele (Vol.125 f.456704, 456706, 456727);

2) Puccio Antonino, (amministratore della Edil-Costruzioni s.r.l.), fratello di Puccio Vincenzo, incriminato per l'omicidio del Capitano dei Carabinieri Basile Emanuele ed anch'egli indicato da Contorno Salvatore come "uomo d'onore" della "famiglia" di Greco Michele e come costruttore per conto di Greco Giuseppe detto "Scarpazzedda", di diversi edifici a Ciaculli (Vol.125 f.456532, 456592, 456683);

3) Fici Giovanna, madre di Greco Giuseppe detto "Scarpazzedda";

4) Bonaccorso Salvatore, nipote di Greco Salvatore detto "l'ingegnere".

Non sembra che si debba aggiungere altro per rendersi conto che il terreno per tanti anni era rimasto invenduto, perche' tutti gli aspiranti acquirenti erano stati scoraggiati e che, allorche' si era fatto avanti a stipulare il compromesso l'Alfano, questi era stato prontamente "indotto" ad uscire di scena, per cedere il passo a persone di fiducia di Greco Michele e di Greco Giuseppe "Scarpazzedda".

Nel corso del dibattimento, l'Alfano ha sostenuto, seguendo la tesi apprestata dalla difesa degli imputati Greco Michele e Greco

Salvatore, che nel cedere il compromesso ha guadagnato svariati milioni.

Ma a cio' si puo' facilmente obiettare che lo sfruttamento edilizio del terreno gli avrebbe certamente consentito di guadagnarne di piu'.

Del resto era impensabile che Greco Michele consentisse ad estranei di acquistare, anche in parte, terreni che ormai riteneva suoi e che erano stati condotti in gabella da suo padre.

E' ovvio che, a giudizio della Corte, le dichiarazioni di Gioia Luigi e di Alfano Rosario, non appaiono attendibili, in quanto frutto di quell'omerta' prodotta dalla intimidazione diffusa ovvero di quella contiguita', di cui parleremo in seguito, tra il mondo imprenditoriale e politico da un lato ed i membri dell'associazione "Cosa Nostra" dall'altro.

24 - IL FONDO "VERBUMCAUDO"

Un'altra vicenda strettamente connessa con quella appena esposta riguarda gli stessi personaggi e si riferisce al fondo "Verbumcaudo" di Polizzi Generosa (PA).

Detto fondo, anch'esso appartenente all'eredità del conte Tagliavia, esteso oltre 150 ettari, risulta venduto il 30 dicembre 1978 a Greco Michele e Greco Salvatore ed alle loro consorti per il prezzo di L.250 milioni.

L'Avv. Gioia Luigi, sentito come teste, ha riferito (Vol.24 f.452083-452085) che il prezzo effettivamente sborsato era stato di 650 milioni di lire, oltre a 150 milioni di lire dati dai Greco al mezzadro Serrauto Giuseppe per lasciare i fondi. Il Gioia non ha mancato di sottolineare che in ultima analisi i Greco gli avrebbero fatto un favore perché nessuno voleva acquistare il fondo.

In realtà tutta la vicenda è poco chiara.

E', anzitutto, molto strano che un'amministrazione avente fini meramente liquidatori nell'interesse dei creditori, qual'era quella dell'avvocato Gioia, stipuli un contratto pubblico di compravendita per un prezzo inferiore di ben 400 milioni a quello effettivo, esponendo così la S.A.T. S.p.A. al diritto di prelazione da parte dei proprietari dei fondi contigui.

Appaiono, poi, molto significative le modalità di pagamento del prezzo.

Il corrispettivo, infatti, e' stato pagato dai Greco quanto a 300 milioni di lire con un assegno di pari importo tratto sul Banco di Sicilia di Palermo il 2 aprile 1979, dopo la concessione di un fido, la cui pratica e' stata istruita, a tempo di record, in pochissimi giorni; quanto a 350 milioni di lire mediante assegni tratti dall'Immobiliare Frattese sulla Banca Fabbrocini di Marano di Napoli.

Amministratore della societa' immobiliare e' Di Maro Domenico, imputato di appartenenza all'associazione camorristica "Nuova Famiglia", ritenuto particolarmente legato ai fratelli Nuvoletta, indicati da Buscetta quali mafiosi alle dirette dipendenze di Greco Michele.

Ebbene, il Di Maro, interrogato, ha dichiarato di aver fatto un favore a Fabbrocini Alfredo, che intendeva erogare un fido all'imprenditore Cocozza Salvatore, il quale ormai aveva interamente utilizzato le sue linee di credito (Vol.74 f.436586).

Il Fabbrocini, personaggio anch'egli molto vicino ai Nuvoletta, ha sostenuto al contrario che era stato il Cocozza ad indicare Di Maro Domenico per intestargli formalmente l'erogazione del prestito (Vol.80 f.437942).

Cocozza Salvatore, deceduto fin dal 7 febbraio 1980, non e' in grado di smentire ne'l'uno ne' l'altro.

Tuttavia e' da notare che anche Barbarossa Nunzio, indicato da Buscetta come mafioso e braccio destro di Zaza Michele, ha chiamato piu' volte in causa il defunto Cocozza Salvatore come prenditore di assegni poi pervenuti a mafiosi siciliani.

Va, infine, ricordato che l'Avv. Gioia Luigi, quando gli e' stato chiesto come mai avesse accettato assegni per ben 350 milioni di lire, emessi direttamente all'ordine della S.A.T. da parte di una societa' a lui completamente sconosciuta, quale l'Immobiliare Frattese, ha candidamente sostenuto (Vol.90 f.440883), che non aveva fatto caso al nome del traente e che non aveva nemmeno esaminato gli assegni.

In conclusione, puo' ben dirsi che con le significative modalita' teste' descritte, i Greco si sono sostanzialmente impadroniti, a condizioni estremamente vantaggiose, di gran parte dell'eredita' del conte Tagliavia.

25 - IL FONDO SCALEA

Altro tipico esempio di parassitismo ed espoliamento mafioso e' costituito dalla vicenda del fondo Scalea.

Il principe Lanza di Scalea Francesco, oberato di debiti, decideva di vendere una sua tenuta, ormai divenuta area edificabile, estesa circa 350 mila metri quadrati, denominata Villa Scalea, sita tra Tommaso Natale e Partanna-Mondello, borgate palermitane ormai inglobate nella citta'.

Non riuscendo a trovare acquirenti, si rivolgeva al suo amico avvocato Pitucco Edoardo, il quale lo poneva in contatto con l'ingegnere Nicoletti Gabriele, ufficialmente consulente della cooperativa edilizia Liberta', presieduta dal falegname Messina Giuseppe, ma in realta' secondo le parole del Lanza "vero responsabile" e "deus ex machina" della medesima (Vol.1/RB f.130110).

Con il Nicoletti il Lanza riusciva agevolmente a trovare un accordo che si concretava nella cessione dell'area per un corrispettivo non determinato, al fine di assicurargli il ripianamento della sua situazione debitoria ed un conguaglio di circa 500 milioni.

Il preliminare veniva sottoscritto il 5 novembre 1977 ed in tempi brevissimi venivano rilasciate le concessioni edilizie.

Poiche', pero', la cooperativa "Liberta" era riuscita ad assicurare la copertura di soli 240 mila metri quadri del fondo, l'avvocato Pitucco si occupava di reperire tra i suoi amici e conoscenti altri acquirenti per l'area residua, ad eccezione di 25 mila metri quadrati che venivano riservati dall'ingegnere Nicoletti ad eventuali "locali".

Lo scopo di questa riserva era di "controllare e raffreddare, attraverso una prova di buona volonta' verso i locali", una situazione esplosiva determinata dall'estromissione dal fondo dei fittavoli (Vol.1/RB f.130112).

Pertanto, il 10 aprile 1979 venivano contestualmente stipulati 3 distinti atti di compravendita: uno a favore della cooperativa Liberta'; un secondo a favore degli acquirenti procurati dall'avvocato Pitucco; ed un terzo a favore dei "locali" rappresentati da Graziano Salvatore (vedi deposizione di Lanza di Scalea Francesco Vol.1/RB f.130109-130114).

Orbene, Graziano Salvatore, imputato in questo procedimento di associazione mafiosa ed altro, rappresentava nell'acquisto i seguenti acquirenti:

- 1) D'Agostino Giovan Battista, figlio di D'Agostino Rosario, denunciato fin dal 1945 per associazione per delinquere, fratello di D'Agostino Benedetto, ucciso a Palermo il 13 maggio 1982 poco dopo il suo rientro dagli U.S.A.;
- 2) Misia Giuseppe, costruttore edile già in società con Nicoletti Giuseppe, figlio di Nicoletti Vincenzo, vecchio capo della "famiglia" di Partanna Mondello;
- 3) Bonanno Salvatore, fratello di Bonanno Armando, "uomo d'onore" della famiglia di S.Lorenzo, incriminato per l'omicidio del Capitano dei Carabinieri Basile Emanuele;
- 4) Madonia Giuseppe, anch'egli incriminato per l'omicidio del Capitano Emanuele Basile ed indicato come "uomo d'onore" della "famiglia" di Resuttana;
- 5) Riccobono Gaetana, moglie di Porcelli Antonino, autorevole membro della "famiglia" di Partanna Mondello e cugina di Riccobono Rosario, "rappresentante" della stessa famiglia;
- 6) Spatola Maria, sorella di Spatola Bartolomeo, da tempo indiziato di appartenenza alla mafia della zona di S.Lorenzo-Tommaso Natale ed

indicato dal Tribunale di Palermo-Sez. misure di prevenzione "come appartenente ad un gruppo che aveva elevato a sistema la comune intenzione di operare con mezzi illeciti di pressione sulle attivita' economiche della zona" (Vol.1/RB f.129843);

7) Di Trapani Rosalia, moglie di Lo Piccolo Salvatore, imputato di associazione mafiosa;

8) Pedone Filippo, indicato da Buscetta Tommaso come membro della "famiglia" di S.Lorenzo;

9) Pedone Carmelo fratello di Filippo ed indicato anch'egli dal Buscetta come appartenente alla "famiglia" di S.Lorenzo.

Inoltre, tra i soci della cooperativa Liberta', assegnatari di lotti del fondo Scalea, vi erano:

- i coniugi Vitamia Rosalia e Riccobono Rosario;

- Cina' Salvatore e Cina' Antonino, figli del mafioso Cina' Gaetano, operante nella zona del fondo Scalea.

Appare chiaro, dunque, che la riserva ai "locali" di una parte del fondo Scalea e' una eufemistica espressione per indicare l'assoggettamento alle pretese di persone del luogo, per ottenerne in

contropartita l'appoggio nella delicata operazione di estromissione dei fittavoli.

A dimostrazione del clima di intimidazione mafiosa che ha accompagnato tutta l'operazione, basta riferire la vicenda di uno dei fittavoli, Vitale Giovanni, il quale, dopo avere resistito giudiziariamente alla pretesa del Lanza di estromissione dal fondo e dopo avere ottenuto un lotto di terreno, ha poi deciso di rivendere il terreno a Graziano Salvatore, perche' impaurito dalle minacce di quest'ultimo (Vol.9/RB f.133182-133184).

Il Graziano Salvatore e' stato condannato da questa Corte per tale episodio estorsivo ascrittogli al capo d'imputazione n.397 dell'epigrafe.

E' da mettere in risalto l'atteggiamento estremamente omertoso tenuto al dibattimento dal Vitale Giovanni, il quale, pur negando di avere ricevuto delle minacce, si e' espresso con frasi, estremamente significative, della propria voluta od imposta reticenza: "stando sempre in campagna, che vuole....."(Dib.Vol.102 f.189).

Singolare e', altresì, la vicenda narrata da Marrone Accursio (Vol.2 sexties/T f.159196).

Egli aveva acquistato nel 1970 un esteso agrumeto e, dopo averlo liberato dalle pretese dei mezzadri sborsando parecchi milioni, era stato oggetto di impliciti avvertimenti abbastanza indicativi, come taglio di alberi, chiusura del cancello d'ingresso con catena, furti e così via.

In conseguenza di ciò, il Marrone Accursio si decideva a vendere il terreno, che veniva acquistato per la somma di 875 milioni da Altadonna Francesco, geometra del comune di Carini e da Randazzo Giuseppe, ricco possidente della zona.

Nel corso delle indagini successive all'omicidio di Badalamenti Antonino, "reggente" della "famiglia" di Cinisi, avvenuto dinanzi il cancello d'ingresso di detta proprietà, si accertava che era lo stesso Badalamenti l'effettivo proprietario del terreno, su cui era stato costruito un villino, regolarmente abitato dall'ucciso.

Anche in tale episodio si registra, dunque, l'uso di mezzi d'intimidazione, che turbano il sereno e pacifico godimento di un bene immobile, per indurre il proprietario a disfarsene.

26 - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Abbiamo esaminato una serie di esempi di acquisti di fondi mediante utilizzazione dell'apparato strutturale-strumentale dell'associazione, costituito dal metodo mafioso che si estrinseca o in una situazione di sudditanza psicologica, talvolta interessata da parte di coloro che intervengono nelle varie fasi della trattativa (banche, amministratori ecc..), ovvero mediante lo scoraggiamento di altri potenziali acquirenti (Alfano), o, ancora, mediante il compimento di veri e propri atti di intimidazione sui beni immobili oggetto dell'acquisto.

La piaga sempre piu' dilagante delle estorsioni nei confronti degli imprenditori genera, altresì, una grave forma di inquinamento della stessa classe imprenditoriale, perche' produce due effetti: una forma di assoggettamento psicologico ed una discreta familiarita' con gli stessi appartenenti all'organizzazione.

Cio' avviene generalmente nella speranza che questi ultimi siano meno esosi nelle loro richieste estorsive e che appoggino l'imprenditore nella sua espansione economica.

Abbiamo gia' citato, del resto, come esempio

emblematico, quello dell'ingegnere Lo Presti Ignazio.

Ma allorché si presenta l'occasione, tale familiarità viene spregiudicatamente utilizzata dagli "uomini d'onore", per ottenere, a loro volta, protezione ed aiuti di ogni genere, per sfuggire alle indagini e per mantenersi latitanti.

E' questo uno dei campi in cui più subdola ed inquietante è l'infiltrazione della componente mafiosa nel tessuto sociale, tanto che dal punto di vista penale non è agevole distinguere nei casi concreti se l'imprenditore sia una vittima, un favoreggiatore o un associato, ipotesi quest'ultima che, a parere della Corte, si realizza soltanto allorché vi sia la prova di un fattivo e costante contributo funzionale al sistema del potere mafioso.

Non vanno trascurati, inoltre, gli emersi collegamenti con noti "faccendieri", esponenti di quella criminalità cosiddetta dei "colletti bianchi", da parte di Calò Giuseppe e Faldetta Luigi, in una operazione rimasta, sembra, allo stato di progetto, concernente il restauro del centro storico di Siracusa.

Come hanno concordemente riferito Pellicani Emilio (Vol.124 quater f.451929-451993) e Carboni Flavio (Vol.144 f.468875-468883), a

seguito di segnalazioni di Benedetti Ugo della segreteria dell'On. Colombo Emilio, presero l'avvio dapprima dei contatti e poi dei finanziamenti da parte di un gruppo di siciliani, che facevano capo a Calo' Giuseppe, per eseguire l'ampliamento del porto ed il restaturo del centro storico di Siracusa.

Fra i siciliani sono stati riconosciuti fotograficamente dai testi, oltre al Faldetta ed al Calo', Sansone Gaetano, (coinvolto nel procedimento contro Spatola Rosario ed altri) e Di Gesu' Lorenzo.

Inoltre, da un appunto consegnato dal Carboni risulta che gli imprenditori che avrebbero dovuto occuparsi di queste opere erano, oltre a Sansone Gaetano, le imprese di Virga Emanuele e dei fratelli Notaro, uno dei quali, Andrea, e' cognato di Greco Michele (Vol.144 f.468883).

Il Carboni ed il Pellicani non hanno avuto esitazione ad ammettere che erano abbondantemente finanziati da un gruppo di usurai che facevano capo a Calo' Giuseppe e che i prestiti venivano effettuati spesso consegnando pietre preziose di ingente valore, ma comunque molto sopravvalutate rispetto all'effettivo valore intrinseco.

27 - CONTIGUITA' COMPIACENTI

Da certe forme di contiguita' e di sudditanza psicologica, che sono il prodotto del potere mafioso e che pertanto contribuiscono alla produzione di vantaggi e profitti ingiusti per l'associato mafioso, non si salvano nemmeno categorie di liberi professionisti ed esponenti di altre classi sociali.

Dagli atti emergono, infatti, taluni episodi abbastanza significativi, come, ad esempio, il caso dell'odontoiatra Musumeci Carbone Sebastiano che ha ammesso (Vol.8 f.402294), di essersi recato nella casa di Croceverde Giardini di Greco Michele per applicargli una protesi, o di un notaio che si e' recato nella medesima casa per redigere degli atti, o del medico Guttadauro Giuseppe, al servizio, per estrazione ambientale e procurata affinita', della cosca di Corso dei Mille.

Altamente emblematico appare, poi, un episodio che dimostra i collegamenti di Greco Salvatore sia con insospettabili professionisti, sia con il coimputato Calo' Giuseppe.

Come risulta da un rapporto del Commissario di P.S. Di Fazio Girolamo, inoltrato al dirigente della Squadra Mobile di Palermo, mai pervenuto alla

Procura della Repubblica di Palermo ma acquisito nel corso dell'istruttoria (Vol.124 quater f.455280), il predetto funzionario, aveva ricevuto notizia confidenziale il 5 febbraio 1980 del ricovero nel reparto di neurochirurgia di questo Ospedale Civico, diretto dal professore Morello Aldo, della moglie del latitante Calo' Giuseppe a nome Mattaliano Rosa.

Il personale della Squadra Mobile prontamente inviato sul posto identificava davanti all'ingresso del reparto proprio Greco Salvatore, detto "il Senatore", e, portatosi all'interno, in un primo tempo non riusciva ad individuare la moglie del Calo'.

Dopo avere invano controllato le corsie e tutte le stanze del reparto, gli agenti decidevano di entrare nell'unico locale non visitato ove era affissa la targhetta "Aiuto".

Constatavano, cosi', che all'interno dello studio riservato al medico era stata approntata una stanza di degenza con un letto su cui giaceva una donna, assistita da un uomo, identificato per Calo' Antonino, fratello del ricercato.

La donna poteva essere identificata per la Mattaliano Rosa soltanto dopo notevoli difficolta', perche' eludeva le domande, rispondendo

sempre : "sono una parente del professore Morello".

Interrogato su questa vicenda, fortuitamente pervenuta a conoscenza dell'Autorita' Giudiziaria, il professore Morello ha fornito la spiegazione di avere ospitato la donna in quella stanza per una cortesia nei confronti di un autista di autombulanze.

Il fatto, comunque, a suo dire non doveva essere considerato eccezionale, perche' capitava di "concedere questa stanza a persone di riguardo" (Vol.199 f.501687).

Circa la presenza davanti al suo reparto di Greco Salvatore, detto "il Senatore", il Morello non ha avuto difficolta' ad ammettere che si trattava di persona che conosceva bene, tanto che era stato testimone alle nozze della di lui figlia con Scaduto Giovanni e che altro testimone di quelle nozze era stato il professore Scire' Filippo, gia' primario di cardiocirurgia.

La finalita' di ulteriori vantaggi ingiusti, si intravede anche nella provata capacita' dell'organizzazione mafiosa di influenzare a proprio favore le scelte discrezionali degli Enti Pubblici.

Tale risultato e' ottenuto attraverso due vie:

- quella dell'infiltrazione, mediante assunzione in detti Enti non di rado influenzate da favoritismi, di "uomini d'Onore" o di persone provenienti da un ambiente sociale strettamente collegato all'apparato mafioso, le quali pertanto continueranno ad esprimere nel loro lavoro il riflesso degli interessi e dei metodi di cui sono espressione;

- quella del controllo di ingenti masse di suffragi elettorali da utilizzare al servizio di quei candidati, certamente sensibili alla prospettiva di un sicuro e non dispendioso incremento di voti, che garantiscano, una volta eletti, una politica non in contrasto con i fini generali dell'associazione ne' con quelli particolari di ciascun membro di essa.

Tali considerazioni sono il frutto dell'esame di plurime emergenze processuali che, anche se non rilevanti penalmente, danno la misura delle capacita' di inserimento, ben mimetizzato e percio' piu' insidioso, della componente mafiosa in vasti settori della societa', nella quale riescono a creare quell'inestricabile intreccio di collusioni e di complicita' che costituiscono il fertile terreno su cui l'associazione mafiosa ha potuto tanto a lungo prosperare, rafforzarsi ed espandersi.

28 - MAFIA E POLITICA

Buscetta Tommaso si e' ben guardato nelle sue dichiarazioni di andare oltre generiche affermazioni su collusioni tra mafia e politica, riservandosi di fornire in seguito ulteriori precisazioni, consapevole, forse, di essere a conoscenza soltanto di elementi di sospetto certamente non decisivi, ovvero timoroso di un possibile allentamento delle protezioni accordategli per la tutela della sua incolumita'.

Egli si e' limitato a riferire genericamente che l'assessore Trapani Giuseppe, oggi defunto, era anch'egli "uomo d'onore", per dimostrare l'inserimento in "Cosa Nostra" di persone assolutamente insospettabili, che pero' sono di utile raccordo con le leve del potere politico (il Trapani ha fatto parte di una giunta del Comune di Palermo insieme a Ciancimino Vito).

Inoltre, il Buscetta ha affermato che nel '60 la speculazione edilizia a Palermo era in mano ad alcuni gruppi mafiosi tra cui i La Barbera (Vol.124-bis f.450231).

Dalle pur laconiche frasi di Buscetta, si trae la considerazione che nessuna speculazione

edilizia puo' mai essere stata attuata senza l'interessata volonta' politica dell'amministrazione comunale, che si esprime attraverso precisi atti amministrativi come il piano regolatore generale ed altri strumenti urbanistici, nella scelta delle aree edificabili.

Contorno Salvatore, all'udienza dibattimentale del 14 aprile 1986 (Dib.Vol.34 f.013533-013542), ha chiarito che la persona che maggiormente curava i rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli uomini politici, era Greco Ferrara Salvatore, soprannominato, appunto, "il Senatore".

Costui sosteneva il "partito" alle elezioni ed era in grado di procurare posti di lavoro nelle aziende municipalizzate, cosi' come e' avvenuto anche per taluni "uomini d'onore" come Pullara' Giovan Battista, all'azienda per la nettezza urbana; Croce Alfredo e Croce Domenico all'azienda trasporti urbani; Teresi Giovanni alla ditta Cassina, appaltatrice della manutenzione stradale, e tanti altri.

Aggiungeva che Bontate Stefano non si interessava di politica e che la propaganda

elettorale, pilotata dalle altre famiglie, veniva allargata dall'"uomo d'onore" a tutti i suoi parenti, amici e conoscenti, facendo concentrare le preferenze su quei candidati prescelti che potevano essere utili all'organizzazione una volta eletti.

Concludeva, affermando che per ottenere dei favori ci si rivolgeva a Greco Salvatore, il quale era colui che aveva "tutte le strade aperte".

Se si calcola che i componenti della "famiglia" di Santa Maria di Gesu', secondo Contorno, erano non meno di 120; che ogni "uomo d'onore" poteva contare sui voti di una cinquantina di persone tra parenti, affini, amici e conoscenti; che le "famiglie" di Palermo e provincia, indicate da Buscetta e da Contorno sono non meno di 30; si arriva ad un calcolo di 180 mila suffragi che certamente costituiscono una forza elettorale non indifferente sia nell'eleggere un candidato, sia nell'appoggiarne piu' di uno.

Anche Calzetta Stefano ha accennato ai contatti con il mondo politico (Vol.11 f.402874): "i predetti Greco, assieme ad altre "famiglie" di mafia, nella zona di Ciaculli, Via Conte Federico, Corso dei Mille, Guadagna, Chiavelli e dintorni, durante le campagne elettorali si mobilitano in favore

dei candidati della Democrazia Cristiana, in particolare mi risulta, personalmente, che Zanca Carmelo distribuiva fac-simile, buoni di benzina, pacchi di pasta, svolgendo intensa e perentoria propaganda elettorale in favore di uomini politici del cennato partito".

Del pari La Rosa Antonino, "factotum" dei fratelli Greco Michele e Greco Salvatore, nel dichiarare la disponibilita' di questi ultimi ad utilizzare le loro influenti amicizie in favore di tutti gli abitanti della zona (cfr.S.i.T del 17 gennaio 1983 Vol.3/A f.000217 e segg.), ha confermato che Greco Salvatore, "il Senatore", sosteneva esclusivamente i candidati della D.C. ed in particolare un candidato (Vol.3/A f.000241 e segg.), poi risultato eletto al Senato della Repubblica.

Del resto si sono gia' evidenziati, allorche' si e' trattato degli acquisti dei fondi provenienti dall'eredita' Tagliavia (Costa-Favarella-Verbumcaudo), collegamenti e rapporti tra i fratelli Greco ed esponenti del mondo politico come l'amministratore della S.A.T., on. Gioia Luigi, rapporti che dovevano essere di estrema fiducia da parte di quest'ultimo per accettare comuni assegni di c/c per

l'importo complessivo di 350 milioni, tratti sulla Banca Fabbrocini di Marano da tale Di Maro Domenico, fidandosi dell'assicurazione verbale circa la loro copertura (Vol.90 f.440883).

Nel corso delle indagini sul traffico di stupefacenti si sono, inoltre, concretizzati elementi nei confronti di Aiello Michelangelo, ex sindaco di Bagheria che aveva rapporti, oltre che con Greco Leonardo anche con Greco Michele in relazione alle truffe comunitarie consumate nella fase della distruzione degli agrumi (vedi dichiarazione Contorno al dibattimento Dib.Vol.34 f.013542-013545), in danno della C.E.E., tramite l'istituto A.I.M.A..

Anche La Rosa Salvatore, ex sindaco di Belmonte Mezzagno, gia' latitante e costituitosi in data 30 giugno 1987, e' stato indicato da Contorno Salvatore come appartenente all'organizzazione "Cosa Nostra", legato ai Greco e, come trafficante di stupefacenti, collegato a Vernengo Pietro e Zanca Carmelo.

Cosi' pure nel corso delle indagini sulla Enologica Galeazzo s.p.a., sono emersi da intercettazioni telefoniche rapporti di estrema "familiarita" tra Amato Federico, costruttore e

prestanome dei Vernengo e l'assessore comunale al bilancio, Sucato Vincenzo, tant'e' che entrambi sono stati indiziati di corruzione.

Marsala Vincenzo, figlio del boss di Vicari Marsala Mariano, ha asserito che in occasione dell'elezioni politiche ed amministrative "l'unico partito per il quale si votava era quello della Democrazia Cristiana (dichiarazione al P.M. del 19 dicembre 1984 Vol.1/Y f.181696).

In una occasione, a dire del Marsala, "l'organizzazione tramite Pizzuto Gigino, aveva deciso che i voti dovevano essere convogliati sul nome in un primo tempo di un candidato, ma dopo poco tempo si erano presentati due individui di Bagheria, padre e figlio, dicendo di votare per altro candidato giacche' il primo aveva fatto un "protesto", cioe' aveva fatto sapere che, se gli fosse accaduto qualche cosa di grave i responsabili dovevano essere cercati in certi ambienti, divenendo percio' poco affidabile".

Nel racconto del Marsala, poi, (Vol.1/Y f.181715 e segg.), anche altri uomini politici come Ciancimino, Pergolizzi etc. sono risultati sensibili a segnalazioni provenienti da "uomini d'onore" come Marsala Giuseppe e Pizzuto Gigino.

Illuminanti circa i rapporti tra grossa imprenditoria e uomini politici siciliani, appaiono, sotto certi aspetti, gli interrogatori resi da Salvo Antonino, oggi defunto, di cui si e' data integrale lettura all'udienza del 17 dicembre 1986.

Come ha sottolineato Buscetta (Vol.124 f.450024): "Attorno alle "famiglie" e agli "uomini d'onore", vi e' una massa incredibile di persone che pur non essendo mafiose, collaborano con i mafiosi talora inconsapevolmente, tutto cio' dipende da quel clima perdurante di "contiguita'" rispetto alle organizzazioni mafiose che rende le stesse tanto potenti. Fino a quando la gente non comprendera' che i mafiosi vanno isolati ed arrestati, tale situazione si protrarra'".

A queste considerazioni si aggiunga che tale clima e' alimentato dalla fatalistica e talora interessata rassegnazione a questo stato di cose e dalla correlata sfiducia nelle istituzioni, che mai hanno mostrato nella totalita' delle loro componenti la precisa volonta' politica di isolare e combattere il fenomeno.

Il compiuto esame delle attivita', delle finalita' e dei programmi criminosi dell'organizzazione "Cosa Nostra" consente di

percepirne la tremenda pericolosità; ma, aldilà di quanto fin qui accertato, degli inquietanti interrogativi permangono su una serie di gravissimi episodi criminosi, i cosiddetti "omicidi eccellenti", come, ad esempio, quello del Presidente della Regione Siciliana, Mattarella Pier Santi, che, pur apparendo di matrice mafiosa, non possono che essere considerati "extra ordinem" rispetto ai programmi tipici di una organizzazione, che è comunque criminale, anche se della potenza di "Cosa Nostra".

E' lecito supporre che per tali omicidi si sia verificata una singolare coincidenza, ovvero, cosa più probabile, una deliberata convergenza di interessi, rientranti tra le finalità terroristiche-intimidatrici dell'organizzazione ed interessi connessi alla gestione della "cosa pubblica".

Tale ultima ipotesi, se esatta, presuppone un intricato intreccio di segreti collegamenti tra i detentori delle rispettive leve del potere politico e mafioso che vanno, certamente, aldilà della prospettata "contiguità".

Un esempio emblematico è fornito dallo stesso Leggio Luciano, nel corso del suo interrogatorio svolto all'udienza dibattimentale del 23 maggio 1986

(Dib.Vol.53 f.2 e segg.), allorché ha accusato Buscetta Tommaso e Greco Salvatore, inteso "Cicchiteddu", già "rappresentante" della "famiglia" di Ciaculli, di avergli richiesto a Catania di avallare, con la sua disponibilità, il cosiddetto Golpe Borghese del 1970.

E' evidente che Leggio voleva in tal modo incrinare l'attendibilità di Buscetta, mostrandolo come un orditore di oscure trame golpiste, non sapendo che l'episodio era già stato riferito da costui nel corso del suo interrogatorio al G.I. del 4 dicembre 1984, di cui era stato ritardato il deposito per esigenze di approfondimenti istruttori sulle trame politiche.

La Corte ha acquisito i verbali del suddetto interrogatorio dando, all'udienza dell' 1 ottobre 1986 (Dib.Vol.112 f.194), lettura del testo che si riporta integralmente: "Le SS.LL. mi fanno presente che, dalle indagini istruttorie esperite per verificare l'attendibilità della mia dichiarazione, e' emerso che quanto da me riferito, in ordine al fermo di Barbieri ed altri a Milano nel giugno del 1970, non sembra veridico, essendovi fondati elementi per ritenere che quel Barbieri si identifichi con la mia persona.

In effetti, devo ammettere che i rilievi delle SS.LL. sono esatti; intendo premettere, prima di riferire compiutamente i fatti, che non avevo ancora parlato di questa vicenda poiche' trattandosi di fatti molto gravi che investono questioni politiche, temevo - come temo tuttora - che le mie dichiarazioni potessero compromettere una lotta alla mafia, che, sebbene sempre affermata dallo Stato, e' cominciata seriamente solo da poco.

Mi rendo conto che, nonostante le mie negative esperienze del passato, occorre iniziare ad avere fiducia nelle istituzioni, in un rinnovato clima di correttezza di cui, per adesso, colgo soltanto timidi segnali. E, pertanto, chiedo venia se, ancora adesso, non riferiro' tutto quanto a mia conoscenza, per evitare che un turbamento degli equilibri troppo drammatico possa determinare una battuta d'arresto, gravissima, nell'attivita' degli inquirenti.

Ebbene, circa una ventina di giorni prima del mio fermo a Milano, mentre mi trovavo a New York fui raggiunto telefonicamente da Greco Salvatore "Cicchiteddu", il quale risiedeva, allora, nel Peru' e si faceva chiamare Caruso Martinez Renato. Egli mi disse che occorreva che entrambi ci recassimo

subito in Italia per un fatto molto importante che, ovviamente, non mi preciso' per telefono. Fissammo un appuntamento per Zurigo ed io accettai l'invito, nonostante che in Italia fossi latitante, data la qualita' del personaggio che me lo aveva rivolto.

A Zurigo, nello stesso aereoporto, prendemmo a noleggio una autovettura Volvo per recarci in Italia e debbo precisare che io ero in possesso di un falso passaporto, canadese, intestato a Barbieri Adalberto e con la mia fotografia, fornitomi da Cuntrera Pasquale, cui ne avevo fatto richiesta senza specificare i motivi della necessita' che avevo del passaporto.

Ci recammo direttamente a Catania e, lungo il viaggio, se mal non ricordo, abbiamo pernottato in un albergo di Salerno. A Catania, alloggiammo a casa di Calderone Giuseppe, sita in uno stabile antico di via Etnea, poco distante dalla villa Bellini e dal lato opposto, ivi ci incontrammo con il Calderone e con Di Cristina Giuseppe e, cosi', appresi che il principe Borghese Junio Valerio stava organizzando un colpo di stato in chiave anticomunista, avvalendosi dell'appoggio di settori politici su cui riferiro' in seguito.

Attraverso "Cosa Nostra" il principe Borghese intendeva ottenere un appoggio armato in Sicilia, nell'ipotesi che occorresse usare le armi per troncare eventuali opposizioni; secondo i programmi, le armi sarebbero state tempestivamente procurate dallo stesso Borghese.

Il colpo di stato era chiaramente di marca fascista, e cio' creo' chiare perplessita' sia in me, sia in Greco Salvatore, mentre Calderone e Di Cristina erano entusiasti; inoltre, alcuni settori di partiti governativi e di altre istituzioni erano pronti a fornire il loro appoggio. Quale contropartita si prometteva un'amnistia a favore dei mafiosi ed altri benefici processuali.

Appresi che i contatti con "Cosa Nostra" erano stati resi possibile dal fratello, massone, di Morana Carlo, "uomo d'onore", quest'ultimo, della "famiglia" di Corso dei Mille; entrambi i Morana vivono, adesso, nel Venezuela (almeno credo), ma allora risiedevano a Palermo; si erano rivolti a Di Noto Francesco (meglio, si era rivolto a quest'ultimo il massone) ed il Di Noto aveva interessato della questione Di Cristina Giuseppe e Calderone Giuseppe. I due, dopo

aver contattato dei massoni, i cui nomi ignoro, di grado piu' elevato rispetto a quello del Morana (o, meglio, piu' importanti di quest'ultimo), in Palermo, si erano resi conto che si trattava di una faccenda seria e, quindi, prima di andare avanti nei contatti, intendevano avere l'assenso di Greco Salvatore.

A Catania ci fermammo per alcuni giorni e, quindi, si decise che Calderone e Di Cristina sarebbero andati a Roma, insieme con i massoni palermitani e, forse, anche catanesi, per incontrarsi con Borghese e, poi, ci avrebbero riferito, nella capitale, l'esito dei colloqui.

Io e Greco Salvatore partimmo insieme per Roma con la macchina, credo, prestataci dal Calderone, avendo restituito all'agenzia di Catania la vettura noleggiata in Svizzera; a Roma ci incontrammo con gli altri in un luogo che non ricordo (probabilmente, l'appuntamento era stato fissato in un albergo, ma, non avendo trovato posto, ci incontrammo altrove).

Adesso ricordo che Calderone e gli altri partirono per Roma in aereo e che noi arrivammo in ritardo nella capitale.

Calderone e Di Cristina presero posto nella vettura e proseguimmo per Milano, per incontrarci con Badalamenti Gaetano, che, allora, era al soggiorno obbligato in un paese dell'Italia settentrionale. Decidemmo di incontrarci con il Badalamenti perche' avevamo appreso dal Calderone e dal Di Cristina che il principe Borghese aveva promesso, in particolare, l'immediata liberazione di Rimi Vincenzo e del figlio Rimi Filippo, quest'ultimo cognato del Badalamenti; il Greco, infatti, pur nutrendo delle perplessita' sulla adesione ad un golpe fascista, non se la sentiva di decidere da solo una faccenda che interessava anche un congiunto del Badalamenti.

Lungo la strada per Milano, apprendemmo da Calderone e da Di Cristina che il Borghese avrebbe voluto che i mafiosi, al momento dell'intervento, portassero una fascia verde o comunque un segno distintivo ben visibile ma cio', per ovvi motivi, aveva creato serie perplessita'.

Ancor piu' irricevibile ci parve la proposta di consegnare un elenco dei mafiosi, essendo evidente che nessun "capo famiglia" avrebbe acconsentito a consegnare un elenco dei propri adepti. Anche

Badalamenti Gaetano condivise le nostre stesse perplessita' e, quindi, comunicammo al Calderone che da parte nostra non avremmo partecipato ne' comunque preso posizione su quanto si stava preparando.

Preciso che, a Milano, alloggiammo in una casa messaci a disposizione da Fidanzati Gaetano, sita in un luogo che non saprei indicare, non conoscendo bene Milano, ma comunque in una piazza a circa 150 metri dal luogo dove siamo stati fermati dalla Polizia, come subito diro', non so dire, ovviamente, se la casa fosse intestata o meno a Fidanzati Gaetano. Scesi da casa del Fidanzati, avendo deciso di ritornare alle nostre sedi, fummo fermati dalla Polizia che, dopo averci controllato, ci lascio' andare.

Preciso che il Di Cristina non venne individuato perche' era a bordo di altra autovettura.

Lo stesso giorno, Greco Salvatore ed io ci recammo in Svizzera, credo accompagnati dal Calderone, credo a Lugano.

In quella citta' apprendemmo telefonicamente dal Calderone, subito rientrato in Italia, preciso meglio: ho appreso in seguito da Badalamenti Gaetano che il Calderone, recatosi nuovamente

ad un incontro con Borghese, per manifestargli il nostro rifiuto ed il suo perdurante appoggio, aveva appreso che tutto era stato rinviato a causa della inopinata presenza della flotta russa nel Mediterraneo. Ignoro se altri "uomini d'onore" palermitani abbiano avuto rapporti con Borghese o meglio su cio' preferisco riferire in seguito.

Fidanzati Gaetano era all'oscuro di tutto e lo stesso dicasi per Alberti Gerlando, che si trovava con noi in macchina, al momento del controllo. Avevamo richiesto la presenza dell'Alberti, allora residente a Milano, avendo bisogno di un'altra persona che ci prestasse la vettura. Ed infatti, al momento del fermo, eravamo a bordo di una vettura procurata dall'Alberti."

Anche ad ammettere che il Buscetta abbia intenzionalmente omesso di riferire compiutamente su tutti i personaggi coinvolti in questa vicenda, ne viene fuori, comunque, uno spaccato dei rapporti tra mafia, potere politico, massoneria ed altri centri occulti di potere che non puo' non destare allarme.

E' singolare che la maggiore conferma a queste dichiarazioni del Buscetta, sia venuta proprio da uno dei suoi coimputati e cioe' da Leggio

Luciano, ma, aldilà delle motivazioni che hanno spinto il Leggio a riferire su tale episodio, resta il dato, ormai incontestabile, che ben due componenti dell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" del rango di Leggio Luciano e di Buscetta Tommaso, hanno rivelato, anche se solo parzialmente, l'esistenza di oscure trame e collegamenti ancora insufficientemente esplorati tra mafia e centri di potere.

Merita a questo punto di essere ricordato un altro episodio di cui ha parlato Buscetta e cioè l'incontro, confidatogli dal Bontate, tra quest'ultimo, Inzerillo Salvatore e Sindona Michele, a Palermo, nel corso del quale il finanziere avrebbe chiesto uomini armati per una rivoluzione in Sicilia (Vol.124 f.450122).

La notizia conferma l'originaria tesi del Sindona circa i motivi del suo viaggio di Sicilia e trova preciso riscontro nelle dichiarazioni di Miceli Crimi Giuseppe, il quale, a precisa contestazione, ha ammesso (Vol.31/Q f.057104) di avere accompagnato Sindona negli uffici di Spatola Rosario, dove il finanziere si era incontrato con sette-otto persone, tra cui Bontate Stefano ed Inzerillo Salvatore, ai quali aveva richiesto,

come aveva appreso dallo stesso Sindona, l'intervento armato della mafia per il suo progetto di un "golpe" separatista, ma era riuscito ad ottenere soltanto la promessa di una "benevola" neutralita'.

Anche un altro personaggio di preminente rilievo nella struttura dell'organizzazione "Cosa Nostra", e cioe' Calo' Giuseppe, e' stato indicato come elemento di collegamento tra il potere mafioso ed ambienti sovversivi, ma su tali fatti non si intende immorare essendo sottoposti alla verifica dibattimentale di altre Autorita' Giudiziarie.

Agli esempi sopra citati (golpe Borghese-golpe Sindona), si possono aggiungere quello riferito da Badalamenti Gaetano nel corso del suo interrogatorio reso a New York durante il processo della "Pizza Connection", di cui si e' data integrale lettura alle udienze del 8, 9, 14, e 15 gennaio 1987, concernente il consistente appoggio fornito allo sbarco alleato in Sicilia, nonche' quell'altro esempio fondato su dati storici circa il notorio appoggio nell'immediato dopoguerra al movimento separatista siciliano.

29 - CONSIDERAZIONI DI FONDO

Dal quadro complessivo, si trae l'ovvia considerazione che in ognuno di questi momenti storici, l'associazione mafiosa "Cosa Nostra", di cui non si puo' piu' negare l'esistenza, e' stata sempre avvicinata da tutti coloro che, avendo bisogno di appoggiarsi ad una struttura militarmente e verticisticamente organizzata, sostanzialmente unitaria, riconosciuta come contropotere in opposizione a quello dello Stato, erano consapevoli che non si potesse nemmeno ipotizzare in Sicilia un sovvertimento politico senza l'assenso di "Cosa Nostra".

E' interessante notare come, in ognuna di tali occasioni, l'atteggiamento dei vertici dell'organizzazione e' sempre stato improntato a prudenti valutazioni, ad eventuali silenziosi appoggi, ad interessate neutralita', purché non contrastanti con i principi cardine su cui si fonda la vita secolare dell'associazione: il permanere della segretezza.

Del resto, il citato atteggiamento rientra perfettamente nei fini istituzionali dell'organizzazione, che prevedono il progressivo e graduale adattamento al mutamento delle condizioni

storiche, economiche, sociali e politiche, che si sono susseguite a partire dal latifondo fino alla società moderna, pur di raggiungere il fine primario che è quello del profitto ingiusto e del potere.

La rivelazione paradossale, agghiacciante e' che accanto all'autorità dello Stato esiste un potere, certamente più agile, immediato ed efficace, che contiene in "nuce" tutti gli elementi di uno Stato in piena regola.

Infatti, sulla scorta di quanto fino ad ora esposto, si può affermare, con certezza, che l'organizzazione "Cosa Nostra" ha un territorio su cui esercita in maniera esaustiva e capillare un efficiente controllo; ha un codice non scritto ma non per questo meno rispettato, tenuto conto, peraltro, della gravità delle sanzioni inesorabilmente eseguite; ha, infine, una moltitudine di adepti che osserva immancabilmente le regole ed uno stuolo di interessati o indifferenti cittadini che vi si adatta.

Tali regole appaiono, comunque, finalizzate al mantenimento della struttura organizzativa ed alla realizzazione del programma minimale di ottenere, attraverso l'apparato strumentale, costituito dal metodo mafioso (intimidazione, assoggettamento ed omertà'), profitti e vantaggi ingiusti.

L'associazione rappresenta, inoltre, un gruppo di pressione che puo' influenzare direttamente o indirettamente (ricorrendo ad es. alla grande forza persuasiva dei mass-media) la vita pubblica, capace di spostare il proprio ambito operativo anche al di fuori dell'originario territorio della Sicilia e di creare insediamenti di "uomini d'onore" nel resto d'Italia ed anche all'estero.

Una dimostrazione di cio' e' data dalla accertata presenza di "uomini d'onore" in varie citta' italiane ed all'estero come i Grado, Bono, Ciulla e Fidanzati a Milano, Calo' a Roma, Zaza a Napoli, i Nuvoletta nel salernitano, Vernengo a Crotone e Corigliano Calabro, Rotolo Antonino e Greco Leonardo in Svizzera, Grado e Badalamenti in Spagna, Di Carlo Francesco in Inghilterra, Ganci, Castronovo Mazara ed altri in U.S.A., Buscetta, Salamone e Bardellino in Brasile, Greco Salvatore detto "Cicchiteddu" in Peru', Caruana e Cuntrera in Canada'.

Un ulteriore dimostrazione del fatto che le propaggini dell'organizzazione si spingono fino all'estero, e' costituita dalla perpetrazione di

taluni omicidi connessi alle vicende della "guerra di mafia" nella Repubblica Federale Tedesca (Badalamenti Agostino) o negli U.S.A. (Inzerillo Pietro, Romano Giuseppe e Tramontana Giuseppe).